

Regione Emilia-Romagna

Comune di Ozzano dell'Emilia

Città Metropolitana di Bologna

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

Titolo:

Lotto di impianti di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica

"OZZANO 3" - "OZZANO 4" - OZZANO 5"

Via Tolara di Sotto snc

Oggetto:

**RELAZIONE DI CONFORMITA' AGLI STRUMENTI
URBANISTICI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE**

Num. Rif. Lista:

-

Codifica Elaborato:

R_URB

Studio di progettazione:



STUDIO SINTESI
Ingegneria e Paesaggio

Sede legale e operativa: Via Mongrando, 41/a - 10153 Torino

T 011/6981542 F 011/19715959

C.F. / P.IVA: 10258110013 - e mail: stefano.assone@studio-sintesi.com

Progettista:

Dott. Agr. Stefano Assone

Collaboratore:

Dott. Paesaggista Nicolò Sgalippa



Incarico professionale ricevuto dalla Chiron Energy Asset Management S.r.l., società facente parte del Gruppo Chiron Energy.

Cod. File:

-

Scala:

-

Formato:

A4

Codice:

-

Rev.:

00

Rev.	Data	Descrizione revisione:	Redatto:	Controllato:	Approvato:
0	06/2023	Prima emissione	Dott. Paesaggista N. SGALIPPA	Dott. Agronomo S. ASSONE	Dott. Agronomo S. ASSONE
1	-				
2	-				

INDICE

1	QUADRO NORMATIVO E PROGRAMMATICO	3
1.1	INQUADRAMENTO NORMATIVO	3
1.2	PROGRAMMAZIONE ENERGETICA.....	6
1.2.1	Strumenti di programmazione Comunitari.....	6
1.2.2	Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR	16
1.2.3	Strumenti di pianificazione di settore a livello Nazionale.....	18
1.2.4	Piano Energetico Regionale (PER).....	24
1.3	PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERROTORIO REGIONALE, PROVINCIALE E COMUNALE.....	25
1.3.1	Premessa	25
1.3.2	Piano Territoriale Regionale dell'Emilia-Romagna.....	26
1.3.3	Piano Territoriale Paesistico Regionale dell'Emilia-Romagna	26
1.3.4	Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Bologna	29
1.3.5	Piano Territoriale Metropolitano di Bologna	30
1.3.6	PSC - Piano Strutturale Comunale di Ozzano dell'Emilia	44
1.3.7	RUE - Regolamento Urbanistico Edilizio di Ozzano dell'Emilia.....	58
1.4	STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE DI SETTORE.....	68
1.4.1	Piano Stralcio Assetto Idrogeologico (PAI)	68
1.4.2	Piano di Gestione Rischio Alluvioni (PGRA)	69
1.4.3	Rete Europea Natura 2000	72
1.4.4	Vincolo paesaggistico.....	74
1.4.5	AREE AGRICOLE INTERESSATE DA PRODUZIONI AGROALIMENTARI DI QUALITÀ (PRODUZIONI BIOLOGICHE, DOP, IGP, DOC, DOCG, PRODUZIONI TRADIZIONALI), ART. 12, COMMA 7, D. LGS. N. 387/2003.	76
1.5	CONFORMITÀ DEL PROGETTO CON GLI STRUMENTI VIGENTI.....	78
1.5.1	Tabella sinottica delle conformità o disarmonie del progetto con gli strumenti di programmazione, pianificazione e con i vincoli di tutela.....	78

Responsabile della Relazione:

Dott. Agronomo Stefano Assone

Gruppo di lavoro e contributi esterni:

Dott. Paesaggista Nicolò Sgalippa

1 QUADRO NORMATIVO E PROGRAMMATICO

1.1 INQUADRAMENTO NORMATIVO

Per quanto riguarda la realizzazione dell'opera in progetto e la presenza di vincoli sull'area, sono stati verificati gli adempimenti normativi dettati dalle seguenti disposizioni di legge.

ANNO	ESTREMI	TITOLO
1923	Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267	<i>Riordino e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani (Titolo I, Capo I, Sezione 1: Vincolo per scopi idrogeologici).</i>
1939	Legge n. 1497 del 1939	<i>Protezione delle bellezze naturali.</i>
1977	Legge 28 gennaio 1997 n. 10	<i>Norme per la edificabilità dei suoli. Art. 4: rilascio della concessione edilizia.</i>
1985	Decreto Legge n. 312 del 1985	<i>Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale.</i>
1985	Legge n. 431 del 8 agosto 1985	<i>Conversione in legge, modificazioni del D.L. 312/85</i>
1999	Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 490	<i>Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 legge 8 ottobre 1997, n. 352.</i>
2004	Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42	<i>Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.</i>
2006	Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152	<i>Norme in materia ambientale (Codice dell'Ambiente o Testo unico dell'Ambiente).</i>

Nella fattispecie il sito di intervento non risulta interessato da alcun vincolo.

L'opera è inoltre interessata dalle seguenti leggi in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili.

ANNO	ESTREMI	TITOLO
1968	Legge 1 marzo 1968, n. 186	<i>Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici.</i>
1987	D.P.R. del 28 novembre 1987, n. 592	<i>Attuazione della direttiva 84/532/CEE relativa alle attrezzature e macchine per cantieri edili.</i>
1991	Legge 9 gennaio 1991, n. 10	<i>Norme per l'attuazione del Piano Energetico Nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.</i>
1992	Decreto Ministeriale 25 settembre 1992	<i>Approvazione della convenzione-tipo prevista dall'art. 22 L.9/91.</i>

1994	D.P.R. del 18 aprile 1994, n 392	<i>Regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle imprese ai fini della installazione, ampliamento e trasformazione degli impianti nel rispetto delle norme di sicurezza.</i>
1995	Legge Regionale 26 ottobre 1995 n. 447	<i>Legge quadro sull'inquinamento acustico</i>
1996	Direttiva 19 dicembre 1996, n. 96/92/CE	<i>Norme comuni per il mercato interno di energia elettrica.</i>
1998	Delibera CIPE 19 novembre 1998, n. 137	<i>Linee guida per le politiche e misure nazionali di produzione delle emissioni di gas serra.</i>
1999	Delibera Autorità per l'energia elettrica e il gas 18 febbraio 1999, n. 13 (G.U. n. 49 del 1 marzo 1999)	<i>Disciplina delle condizioni tecnico-economiche del servizio di vettoriamento dell'energia elettrica e di alcuni servizi di rete.</i>
1999	Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79	<i>Attuazione della Direttiva 96/62/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.</i>
1999	Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 351	<i>Attuazione della Direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambientale.</i>
2001	Direttiva 27 settembre 2001, n. 2001/77/CE	<i>Promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno di energia elettrica.</i>
2001	Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 227	<i>Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'art. 7 Legge 5 marzo 2001, n. 57.</i>
2002	Delibera CIPE n. 123/2002 del 19 dicembre 2002	<i>Revisione delle linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni di gas serra.</i>
2002	Decreto Legge 7 febbraio 2002, n. 7	<i>Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale.</i>
2002	Legge 9 aprile 2002, n. 55	<i>Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 7 febbraio 2002, n. 7, recante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale.</i>
2002	Decreto Ministeriale 2 aprile 2002, n. 60	<i>Recepimento della direttiva 1999/30/CE del Consiglio del 22 aprile 1999 concernente i valori limite di qualità dell'aria ambientale per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e della direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell'aria ambientale per il benzene ed il monossido di carbonio.</i>
2003	Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387	<i>Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.</i>
2004	Legge Regionale 23 dicembre 2004 n. 26	<i>Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia.</i>

2006	Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152	<i>Norme in materia ambientale, parte terza" Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche.</i>
2006	Direttiva 2006/42/CE	<i>Nuova direttiva macchine.</i>
2009	Direttiva 2009/28/CE del Parlamento Consiglio d'Europa, del 23 aprile 2009	<i>Promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifiche e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.</i>
2010	Decreto Ministeriale, 10 settembre 2010	<i>Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili. (10A11230) (GU Serie Generale n. 219 del 18-09-2010).</i>
2011	Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28	<i>Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifiche e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.</i>
2012	Decreto Legislativo 15 marzo 2012	<i>Definizione e qualificazione degli obiettivi regionali in materia di fonti rinnovabili e definizione della modalità di gestione dei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi da parte delle regioni e delle provincie autonome (c. d. Burden Sharing).</i>
2013	Delibera CIPE n. 17/2013 del 8 marzo 2013	<i>Aggiornamento del piano di azione nazionale per la risoluzione dei livelli di emissione di gas ad effetto serra.</i>
2017	Decreto Ministeriale 10 novembre 2017	<i>Strategia energetica nazionale.</i>
2018	Decreto Legislativo 3 aprile 2018, n. 34	<i>Testo unico in materia di foreste e filiere forestali.</i>
2018	Legge Regionale 20 aprile 2018 n. 4	<i>Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti</i>
2020	Decreto Legislativo 10 giugno 2020, n. 48	<i>Attuazione della direttiva UE 2018/844 del Parlamento e Consiglio Europeo, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica. (20G00066) (GU Serie Generale n. 146 del 10-06-2020).</i>
2021	Decreto Legislativo 29 luglio 2021, n. 108	<i>Governance del Piano Nazionale di Rilancio e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.</i>
2021	Decreto Legislativo 8 novembre 2021 n. 199	<i>Attuazione della direttiva 2018/2001/UE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.</i>
2022	Decreto Legislativo 20 maggio 2022 n. 51	<i>Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina.</i>
2023	DGR del 13 febbraio 2023 n. 214	<i>Specificazione dei criteri localizzativi per garantire la massima diffusione degli impianti fotovoltaici e tutelare i suoli agricoli e il valore paesaggistico e</i>

*ambientale del territorio - Proposta all'Assemblea
legislativa regionale*

1.2 PROGRAMMAZIONE ENERGETICA

1.2.1 Strumenti di programmazione Comunitari

Il più recente quadro programmatico di riferimento dell'Unione Europea in merito al settore dell'energia è dato dai seguenti documenti:

- il Winter Package varato nel novembre 2016;
- le strategie dell'Unione Europea, incluse nelle tre comunicazioni n. 80, 81 e 82 del 2015 e nel nuovo pacchetto approvato il 16/2/2016 a seguito della firma dell'Accordo di Parigi (COP 21) il 12/12/2015;
- il Pacchetto Clima-Energia 20-20-20, approvato il 17 dicembre 2008;
- il Protocollo di Kyoto,
- Direttiva Energie Rinnovabili.

Con riferimento alla natura del progetto, è inoltre stata analizzata la Direttiva 2009/28/CE, relativa alla promozione delle energie rinnovabili.

L'energia ed il mercato energetico europeo rappresentano da sempre una priorità d'azione della Commissione Europea, al fine di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti energetici dei consumatori europei, e per promuovere – in maniera coordinata e conforme alle regole comunitarie – lo sviluppo di energie rinnovabili e strategie sostenibili.

In tale contesto, nel novembre 2016, la Commissione Europea ha varato un pacchetto di proposte in materia energetica – noto appunto come pacchetto invernale, ovvero "Winter Package" - preceduto dalla Comunicazione "Clean Energy for all Europeans" ("Energia pulita per tutti gli europei").

Il "Pacchetto Invernale" rappresenta una delle più ampie e complesse iniziative adottate nell'ambito energetico: si articola infatti in ventuno provvedimenti, tra cui otto proposte legislative di modifica delle direttive esistenti.

Uno degli obiettivi più richiamati di tale intervento è quello della decarbonizzazione del settore produttivo energetico, affermando che la transizione verso l'energia pulita è la strada per la crescita futura, l'aumento dell'occupazione e la chiave di attrazione degli investimenti; secondo le stime fornite dalla Commissione stessa, infatti, le energie pulite nel 2015 hanno attirato investimenti globali per oltre 300 miliardi di euro.

Le linee generali dell'attuale strategia energetica dell'Unione Europea sono delineate nel pacchetto "Unione dell'Energia", che mira a garantire all'Europa e i suoi cittadini energia sicura, sostenibile e a prezzi accessibili.

Misure specifiche riguardano cinque settori chiave, fra cui sicurezza energetica, efficienza energetica e decarbonizzazione.

Il 16 febbraio 2016, facendo seguito all'adozione da parte dei leader mondiali del nuovo accordo globale e universale tenutosi a Parigi nel 2015 sul cambiamento climatico, la Commissione ha presentato un nuovo pacchetto di misure per la sicurezza energetica, per dotare l'UE degli strumenti per affrontare la transizione energetica globale, al fine di fronteggiare possibili interruzioni dell'approvvigionamento energetico.

L'accordo di Parigi contiene sostanzialmente quattro impegni per i 196 stati che lo hanno sottoscritto:

- mantenere l'aumento di temperatura inferiore ai 2 gradi, e compiere sforzi per mantenerlo entro 1,5 gradi;
- smettere di incrementare le emissioni di gas serra il prima possibile e raggiungere nella seconda parte del secolo il momento in cui la produzione di nuovi gas serra sarà sufficientemente bassa da essere assorbita naturalmente;
- controllare i progressi compiuti ogni cinque anni, tramite nuove Conferenze;
- versare 100 miliardi di dollari ogni anno ai paesi più poveri per aiutarli a sviluppare fonti di energia meno inquinanti.

In particolare, il protocollo di Parigi formalizza l'obiettivo di ridurre del 40% le emissioni di gas a effetto serra entro il 2030, come obiettivo per le emissioni.

Il Pacchetto Clima ed Energia 20-20-20, approvato il 17 dicembre 2008 dal Parlamento Europeo, costituisce il quadro di riferimento con il quale l'Unione Europea intendeva perseguire la propria politica di sviluppo per il 2020, ovvero riducendo del 20%, rispetto al 1990, le emissioni di gas a effetto serra, portando al 20% il risparmio energetico e aumentando al 20% il consumo di fonti rinnovabili. Il pacchetto comprendeva, inoltre, provvedimenti sul sistema di scambio di quote di emissione e sui limiti alle emissioni delle automobili.

Il Protocollo di Kyoto per la riduzione dei gas responsabili dell'effetto serra (CO₂, CH₄, N₂O, HFC, PFC, SF₆), sottoscritto il 10 dicembre 1997, prevedeva un forte impegno della Comunità Europea nella riduzione delle emissioni di gas serra (-8%, come media per il periodo 2008 – 2012, rispetto ai livelli del 1990).

Il Protocollo, in particolare, individuava alcune azioni da realizzarsi da parte dei paesi industrializzati, quali lo sviluppo delle fonti rinnovabili per la produzione di energia e delle tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni.

Nel 2013 ha avuto avvio il cosiddetto "Kyoto 2", ovvero il secondo periodo d'impegno del Protocollo di Kyoto (2013-2020), che copre l'intervallo che separa la fine del primo periodo di Kyoto e l'inizio del nuovo accordo globale nel 2020.

Le modifiche rispetto al primo periodo di Kyoto sono state le seguenti:

- nuove norme su come i paesi sviluppati devono tenere conto delle emissioni generate dall'uso del suolo e dalla silvicoltura;
- inserimento di un ulteriore gas a effetto serra, il trifluoruro di azoto (NF₃).

La Direttiva Energie Rinnovabili, adottata mediante codecisione il 23 aprile 2009 (Direttiva 2009/28/CE, recante abrogazione delle Direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), stabiliva che una quota obbligatoria del 20% del consumo energetico dell'UE dovesse provenire da fonti rinnovabili entro il 2020, obiettivo ripartito in sotto obiettivi vincolanti a livello nazionale, tenendo conto delle diverse situazioni di partenza dei paesi. Essa, inoltre, obbligava tutti gli Stati membri, entro il 2020, a derivare il 10% dei loro carburanti utilizzati per i trasporti da fonti rinnovabili.

Il 17 gennaio 2018 il Parlamento Europeo ha approvato la nuova Direttiva europea sulle energie rinnovabili per il periodo 2020-2030, la quale riporta i nuovi obiettivi per l'efficienza energetica e per lo sviluppo delle fonti rinnovabili. Essa, infatti, fissa al 35% il target da raggiungere entro il 2030 a livello comunitario, sia per quanto riguarda l'obiettivo dell'aumento dell'efficienza energetica, sia per la produzione da fonti energetiche rinnovabili che dovranno rappresentare una quota non inferiore al 35% del consumo energetico totale.

1.2.1.1 Pacchetto "Clean Energy Package"

Il 30 novembre 2016 la Commissione europea ha presentato il pacchetto "Energia pulita per tutti gli europei" (cd. *Winter package* o *Clean energy package*), che comprende diverse misure legislative nei settori dell'**efficienza energetica**, delle **energie rinnovabili** e del **mercato interno dell'energia elettrica**.

Il 4 giugno 2019 il Consiglio dei ministri dell'Unione Europea ha adottato le ultime proposte legislative previste dal pacchetto. I Regolamenti e le direttive del "*Clean Energy Package*" fissano il quadro regolatorio della governance dell'Unione per energia e clima funzionale al raggiungimento dei nuovi obiettivi europei al 2030 in materia.

Il pacchetto è composto dai seguenti atti legislativi:

- **Reg. n. 2018/1999/UE** sulla **governance** dell'Unione Europea per l'energia e il clima;
- **Dir. n. 2018/2002/UE** sull'**efficienza energetica**, che modifica la Direttiva 2012/27/UE (che modifica quella del 2012);
- **Dir. n. 2018/2001/UE** sulla promozione dell'uso dell'energia da **fonti rinnovabili** (che sostituisce la storica direttiva del 2009);
- **Dir. n. 2018/844/UE** sull'efficienza energetica in edilizia, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla **prestazione energetica nell'edilizia** e la direttiva 2012/27/UE sull'**efficienza energetica**, (Direttiva EPBD-Energy Performance of Buildings Directive);
- **Reg. n. 2019/943/UE** sul mercato interno dell'energia elettrica;
- **Dir. n. 2019/944/UE** relativa a **norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica**, che abroga la precedente Direttiva 2009/72/CE sul mercato elettrico e modifica la Direttiva 2012/27/UE in materia di efficienza energetica;
- **Reg. n. 2019/941/UE** sui rischi nel **settore dell'energia elettrica**, che abroga la direttiva 2005/89/CE;
- **Reg. n. 2019/942/UE** che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la **cooperazione fra regolatori nazionali dell'energia**.



Direttive/Regolamenti	Pubblicazione nella G.U.U.E.
Direttiva su Efficienza Energetica	Dir.(EU) 2018/2002 (21/12/2018)
Direttiva su Prestazione energetica nell'edilizia	Dir.(EU) 2018/844 (19/06/2018)
Direttiva su Promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili	Dir.(EU) 2018/2001 (21/12/2018)
Regolamento su Governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima	Reg.(EU) 2018/1999 (21/12/2018)
Regolamento sul mercato interno dell'energia elettrica	Reg. (EU) 2019/943 (14/06/2019)
Direttiva relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica	Dir. (EU) 2019/944 (14/06/2019)
Regolamento sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica	Reg. (EU) 2019/941 (14/06/2019)
Regolamento che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER)	Reg. (EU) 2019/942 (14/06/2019)

Figura 1-1 – Direttive e Regolamenti previsti dal pacchetto Clean Energy for all Europeans (Fonte: Commissione europea)

In particolare, il **Regolamento 2018/1999/UE** dell'11 dicembre 2018 sulla governance dell'Unione Europea prevede istituti e procedure per conseguire gli obiettivi fissati per il 2030, in materia di energia e clima, secondo i seguenti "assi fondamentali":

- sicurezza energetica;
- mercato interno dell'energia;
- efficienza energetica;
- decarbonizzazione;
- ricerca, innovazione e competitività.

Gli obiettivi fissati per il 2030 sono così articolati:

- quanto alle **emissioni di gas ad effetto serra**, il nuovo **Regolamento (UE) 2018/842** (articolo 4 e allegato I) – sulla base dell'Accordo di Parigi del 2016 - fissa i livelli vincolanti delle riduzioni delle emissioni al 2030 per ciascuno Stato membro. Per l'Italia, il livello fissato al 2030 è del - 33% rispetto al livello nazionale 2005. L'obiettivo vincolante per l'UE nel suo complesso è una riduzione interna di almeno il 40 % delle emissioni rispetto ai livelli del 1990, da conseguire entro il 2030;
- quanto all'**energia rinnovabile**, la nuova **Direttiva (UE) 2018/2001** (articolo 3) dispone che gli Stati membri provvedono collettivamente a far sì che la quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia dell'Unione nel 2030 sia almeno pari al 32%. Contestualmente, a decorrere dal 1° gennaio 2021, la quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia di ciascuno Stato membro non deve essere inferiore a determinati limiti. Per l'Italia tale quota è pari al 17%, valore già raggiunto dal nostro Paese (allegato I, parte A);
- quanto all'**efficienza energetica**, ai sensi della nuova **Direttiva 2018/2002/UE**, l'obiettivo di miglioramento dell'Unione è pari ad almeno il 32,5 % al 2030 rispetto allo scenario 2007 (articolo 1). L'articolo 7 della Direttiva fissa gli obblighi per gli Stati membri di risparmio energetico nell'uso finale di energia da realizzare al 2030. Tali obblighi sono stati "tradotti" nel PNIEC italiano in un miglioramento al 2030 del 43%.

1.2.1.2 **Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile**

“*Trasformare il nostro mondo. L'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile*” è il documento adottato dai Capi di Stato in occasione del Summit sullo Sviluppo Sostenibile del 25-27 settembre 2015, che fissa gli impegni per lo sviluppo sostenibile da realizzare entro il 2030, individuando 17 Obiettivi (*SDGs - Sustainable Development Goals*) e 169 target.

L'Agenda 2030 riconosce lo stretto legame tra il benessere umano e la salute dei sistemi naturali e la presenza di sfide comuni che tutti paesi sono chiamati ad affrontare. Nel farlo, tocca diversi ambiti, interconnessi e fondamentali per assicurare il benessere dell'umanità e del pianeta: dalla lotta alla fame all'eliminazione delle disuguaglianze, dalla tutela delle risorse naturali all'affermazione di modelli di produzione e consumo sostenibili.

Gli SDGs hanno carattere universale - si rivolgono cioè tanto ai paesi in via di sviluppo quanto ai paesi avanzati - e sono fondati sull'integrazione tra le tre dimensioni dello sviluppo Sostenibile (ambientale, sociale ed economica), quale presupposto per sradicare la povertà in tutte le sue forme.

Ogni anno, gli Stati possono presentare lo stato di attuazione dei 17 SDGs nel proprio paese, attraverso l'elaborazione di Rapporti Nazionali Volontari – *Voluntary National Reviews*.



Figura 1-2 – I 17 Obiettivi (Fonte: SDGs – Sustainable Development Goals)

Il Goal 7, “Energia pulita e accessibile” ha come obiettivo quello di assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni.

I relativi target e strumenti di attuazione sono:

- **7.1** - Entro il 2030, garantire l'accesso universale ai servizi energetici a prezzi accessibili, affidabili e moderni;
- **7.2** - Entro il 2030, aumentare notevolmente la quota di energie rinnovabili nel mix energetico globale;
- **7.3** - Entro il 2030, raddoppiare il tasso globale di miglioramento dell'efficienza energetica;
- **7.a** - Entro il 2030, rafforzare la cooperazione internazionale per facilitare l'accesso alla tecnologia e alla ricerca di energia pulita, comprese le energie rinnovabili, all'efficienza energetica e alla tecnologia avanzata e alla più pulita tecnologia derivante dai combustibili fossili, e promuovere gli investimenti nelle infrastrutture energetiche e nelle tecnologie per l’energia pulita;
- **7.b** - Entro il 2030, espandere l'infrastruttura e aggiornare la tecnologia per la fornitura di servizi energetici moderni e sostenibili per tutti i paesi in via di sviluppo, in particolare per i paesi meno sviluppati, i piccoli Stati insulari, e per i paesi in via di sviluppo senza sbocco sul mare, in accordo con i loro rispettivi programmi di sostegno.

1.2.1.3 Il “Green Deal Europeo” (COM(2019) 640)

In data **11 dicembre 2019**, la Commissione europea ha pubblicato la comunicazione “Il **Green Deal Europeo**” (COM(2019) 640). Il Documento riformula su nuove basi l’impegno della Commissione ad affrontare i problemi legati al clima e all’ambiente ed in tal senso è destinato ad incidere sui target della Strategia europea per l’energia ed il clima, già fissati a livello legislativo nel *Clean Energy Package*.

Il Documento ha preannunciato:

- la presentazione, da parte della Commissione UE, della prima "legge per il clima" europea per stabilire l'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050;
- la presentazione, da parte della Commissione UE, di un piano per la valutazione dell'impatto finalizzato ad aumentare l'obiettivo dell'UE di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per il 2030 di almeno il 50-55% rispetto ai livelli del 1990;
- il riesame, da parte della Commissione, di tutti gli strumenti pertinenti della politica in materia di clima, con la proposta di una revisione se necessario: tra questi, il sistema per lo scambio di quote di emissioni, con l'eventuale estensione del sistema a nuovi settori, gli obiettivi degli Stati membri di riduzione delle emissioni in settori fuori del sistema per lo scambio di quote di emissioni e il regolamento sull'uso del suolo. La Commissione proporrà dunque conseguentemente di modificare la legge per il clima.
- Le fonti di energia rinnovabili avranno un ruolo essenziale nella realizzazione del Green New Deal, così come l'aumento della produzione eolica offshore. L'integrazione intelligente delle energie rinnovabili, l'efficienza energetica e altre soluzioni sostenibili in tutti i settori contribuiranno a conseguire la decarbonizzazione al minor costo possibile.

1.2.1.4 Normativa Europea post "Green Deal Europeo"

Il Quadro regolatorio europeo in materia di energia e clima al 2030 - fissato nel **Clean energy package** (presentato dalla Commissione europea il 30/11/2016, con obiettivo di riduzione, al 2030, di emissioni di gas ad effetto serra di almeno il 40% rispetto al 1990) è attualmente in evoluzione, essendo in corso una revisione al rialzo dei target in materia di riduzione di emissioni, energie rinnovabili e di efficienza energetica.

All'indomani dell'adozione del pacchetto, l'11/12/2019, la Commissione europea ha infatti pubblicato la comunicazione "**Il Green Deal europeo**" (COM(2019) 640 final), che ha riformulato, su nuove basi, l'impegno ad affrontare i problemi legati al clima e all'ambiente e ha previsto un piano d'azione finalizzato a trasformare l'UE in un'economia competitiva e contestualmente efficiente sotto il profilo delle risorse. In particolare, il Green Deal europeo ha previsto:

- la neutralità climatica entro il 2050;
- la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, al 2030, di almeno il 50-55% rispetto ai livelli del 1990.

I principali obiettivi del Green Deal europeo sono schematicamente illustrati nella figura che segue, tratta dal Documento della Commissione europea.



Figura 1-3 – Gli obiettivi del Green Deal europeo (Fonte: <https://temi.camera.it/leg18/post/il-green-new-deal-europeo.html>)

Il Documento della Commissione europea elenca una serie di azioni chiave (Tabella di marcia) per la realizzazione del Piano.

Con il Green Deal europeo è stato anche annunciato un **meccanismo per una transizione giusta**, volto a fornire risorse per affrontare la sfida del processo di transizione verso l'obiettivo 2030 dell'Unione in materia di clima e della neutralità climatica entro il 2050.

In particolare, con la *Comunicazione del 14 gennaio 2020*, la Commissione ha adottato una comunicazione dal titolo "Piano di investimenti per un'Europa sostenibile - Piano di investimenti del Green Deal europeo" (COM/2020/21 final), nella quale ha proposto il *just transition mechanism*, che si concentra sulle regioni e sui settori più esposti alle ripercussioni della transizione a causa della loro dipendenza dai combustibili fossili (come il carbone, la torba e lo scisto bituminoso), o della loro dipendenza da processi industriali ad alta intensità di gas a effetto serra, ma che hanno minore capacità di finanziare gli investimenti richiesti.

Tra le diverse azioni realizzate, che fanno parte della Road map delineata nel *Green deal*, si ricordano le seguenti (cfr. https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_it):

- presentazione e approvazione della proposta di "**legge europea sul clima**". La proposta di regolamento è stata presentata il 4 marzo 2020, adottata in via definitiva il 28 giugno 2020 e divenuta **Regolamento 2021/2119/UE**;
- Il **Regolamento** ha formalmente sancito l'obiettivo della neutralità climatica al 2050 e il traguardo vincolante dell'Unione in materia di clima per il 2030 che consiste in una riduzione netta delle emissioni di gas ad effetto serra (emissioni al netto degli assorbimenti) di almeno il 55% al 2030 rispetto ai livelli 1990;

- Piano d'azione per l'economia circolare incentrato sull'uso sostenibile delle risorse, 11 marzo 2020;
- Presentazione della strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030, per proteggere le risorse naturali fragili del nostro pianeta e della strategia "Dal produttore al consumatore" per rendere i sistemi alimentari più sostenibili, 20 maggio 2020;
- Adozione delle strategie dell'UE per l'integrazione dei sistemi energetici e per l'idrogeno, per preparare la strada verso un settore energetico pienamente decarbonizzato, più efficiente e interconnesso, 8 luglio 2020. La priorità è sviluppare l'idrogeno rinnovabile, prodotto usando principalmente energia eolica e solare, ma nel breve e nel medio periodo servono altre forme di idrogeno a basse emissioni di carbonio per ridurre rapidamente le emissioni e sostenere la creazione di un mercato redditizio;
- Strategia energie rinnovabili offshore, 19 novembre 2020. La strategia propone di aumentare la capacità eolica offshore dell'Europa: dagli attuali 12 GW passare ad almeno 60 GW entro il 2030, e a 300 GW entro il 2050. La Commissione si propone di integrare questa capacità entro il 2050 con 40 GW provenienti da energia oceanica e da altre tecnologie emergenti, come l'eolico e il fotovoltaico galleggianti;
- Piano d'azione per l'agricoltura biologica, 25 marzo 2021;
- Piano d'azione "Azzerare l'inquinamento atmosferico, idrico e del suolo" 12 maggio 2021;
- Economia blu sostenibile, 17 maggio 2021;

Adozione della Comunicazione della Commissione **"Fit for 55%": realizzare l'obiettivo climatico dell'UE per il 2030 lungo il cammino verso la neutralità climatica** (COM(2021) 550 final), 14 luglio 2021.

Il pacchetto "Fit for 55%" propone di rivedere diversi atti legislativi dell'UE sul clima, tra cui l'EU ETS, il regolamento sulla condivisione degli sforzi, la legislazione sui trasporti e l'uso del suolo, definendo in termini reali i modi in cui la Commissione intende raggiungere gli obiettivi climatici dell'UE nell'ambito del Green Deal europeo.

La Comunicazione evidenzia inoltre come siano state stanziare risorse senza precedenti per sostenere la transizione, attraverso:

- il **Piano di ripresa dell'UE "Next Generation EU"**, che destina almeno il 37% della spesa alla transizione verde;
- il bilancio dell'UE per il periodo 2021-2027;
- la costante attenzione alla finanza sostenibile e allo sblocco degli investimenti privati.

Il Piano Next Generation EU e il Quadro finanziario pluriennale 2021-2027 sono gli strumenti destinati sui quali è stato raggiunto un accordo in sede di Consiglio europeo nella riunione del 17-21 luglio 2020.

Si tratta di un pacchetto articolato di 2.018 miliardi che combina le risorse del QFP 2021-2027 pari a 1.211 miliardi e le risorse di Next Generation EU, pari a 806,9 miliardi.

Il 30% del bilancio pluriennale e di Next Generation EU saranno spesi per la lotta al cambiamento climatico.

Per finanziare Next Generation EU, l'Europa si finanzia sui mercati di capitali. Il rimborso avverrà nel lungo periodo, fino al 2058. Per agevolare i rimborsi, l'UE si propone di introdurre nuove risorse proprie nel bilancio dell'UE.

A questo proposito, l'UE si è impegnata a presentare nel breve periodo tre proposte, due delle quali volte all'introduzione di gravami ambientalmente orientati:

- **Carbon border adjustment mechanism** - Il meccanismo di aggiustamento alla frontiera del carbonio garantirebbe che i prodotti importati da fuori UE sostengano per le loro emissioni di CO₂ gli stessi costi dei prodotti UE, soggetti al sistema di scambio di emissioni dell'UE (ETS). Questo è finalizzato ad evitare che più bassi costi di produzione possano portare alla delocalizzazione delle produzioni e a incentivare anche fuori dall'Unione europea l'adozione di standard ambientali adeguati. Con riguardo ai singoli prodotti, le merci importate verrebbero "prezzate" come se fossero state prodotte nell'UE, in modo da garantire equità per le aziende dell'UE. La proposta fa parte del pacchetto legislativo "Fit for 55%";
- **Digital Levy** - Il prelievo digitale si applicherebbe ad alcune attività digitali e assicurerebbe che tutte le imprese, comprese quelle digitali, paghino la loro giusta quota di tasse;
- **EU Emissions Trading System (ETS) - based own resource**. Questa risorsa propria sarebbe collegata al sistema di scambio di emissioni. Il sistema di scambio delle emissioni caratterizza il mercato del carbonio dell'UE. Le aziende comprano o ricevono permessi di emissione. I permessi permettono alle aziende di emettere una certa quantità di gas serra, entro un limite stabilito che peraltro si abbassa nel tempo. L'Emissions Trading System ha avuto successo nell'aiutare l'UE a ridurre le emissioni di gas serra. È uno strumento importante per il buon funzionamento del mercato unico, allineando il prezzo delle emissioni di CO₂ in tutta l'UE. La proposta fa parte del pacchetto legislativo "Fit for 55%".

Le risorse di Next generation EU sono destinate a sette programmi distinti, il più rilevante dei quali è il Dispositivo per la ripresa e la resilienza (**Resilience and Recovery Fund - RRF**).

Il **Regolamento n. 2021/241/UE**, che istituisce il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza, prevede che un minimo del 37 per cento della spesa per investimenti e riforme programmata nei **Piani Nazionali di Ripresa e Resilienza (PNRR)** debba sostenere gli obiettivi climatici.

Inoltre, tutti gli investimenti e le riforme previste da tali piani devono rispettare il principio del "non arrecare danni significativi" all'ambiente. In tale contesto, gli obiettivi di decarbonizzazione e sviluppo delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica rivestono un ruolo centrale (art. 18).

In particolare, tra le sei grandi aree di intervento (pilastri) sui quali i Piani Nazionali di Ripresa e Resilienza si devono focalizzare, ai fini dell'ottenimento del sostegno europeo del RRF, figura la "Transizione verde", la quale discende direttamente dal Green Deal.

A tal proposito, appare opportuno ricordare che, in avvio del semestre europeo 2021, nella Strategia annuale della Crescita sostenibile 2021 (COM(2020) 575 final), sono stati lanciati dalla Commissione UE i principi fondamentali e prioritari per la redazione dei Piani nazionali per la ripresa e la resilienza (PNRR) - si tratta di programmi bandiera dell'Unione (Flagship programmes), che fissano degli obiettivi intermedi al 2025.

Si citano di seguito i programmi "*Power up*", "*Renovate*" e "*Recharge and refuel*":

- "**Power up**" (premere sull'acceleratore) è l'iniziativa faro che mira ad incrementare di 500 GW la produzione di energia rinnovabile entro il 2030, e chiede agli Stati membri di realizzare quasi il 40 % di questo obiettivo entro il 2025. Coerentemente con la Strategia europea sull'idrogeno, si chiede poi di sostenere l'installazione di 6 GW di capacità di elettrolizzatori e la produzione e il trasporto di 1 milione di tonnellate di idrogeno rinnovabile in tutta l'UE entro il 2025;

- l'iniziativa faro "**Renovate**" (ristrutturare) chiede di migliorare l'efficienza energetica e delle risorse degli edifici pubblici e privati, con un raddoppio entro il 2025 del tasso di ristrutturazione e la promozione delle ristrutturazioni profonde;
- "**Recharge and refuel**" (ricaricare e rifornire) punta, entro il 2025, a costruire 1 milione di punti di ricarica sui tre milioni necessari nel 2030 e metà delle 1.000 stazioni di idrogeno necessarie.

A seguito di quanto introdotto dal Green Deal europeo, la **normativa europea attualmente vigente**, in materia di clima e di energia da fonti rinnovabili, è soggetta a proposte di modifiche.

In particolare, si fa riferimento a:

- Regolamento 2018/1999/UE, sulla governance dell'Unione dell'energia, in cui se ne definiscono i cinque "assi fondamentali" e che si basa sui PNIEC 2021 – 2030. **Tale Regolamento è stato recentemente modificato dalla "Legge europea sul clima"** (Regolamento 2021/1119/UE);
- Regolamento 2018/842/UE che fissa i livelli vincolanti delle riduzioni delle emissioni di ciascuno Stato membro al 2030. L'obiettivo vincolante a livello UE, indicato attualmente nel Regolamento, è di una riduzione interna di almeno il 40 % delle emissioni di gas a effetto serra nel sistema economico rispetto ai livelli del 1990, da conseguire entro il 2030. Per l'Italia, il livello fissato al 2030 è del -33% rispetto al livello nazionale 2005.
- **L'obiettivo europeo del 40% è stato recentemente reso più ambizioso dalla già citata Legge europea sul clima e portato al 55%**. La disciplina del Regolamento 2018/842/UE sarà dunque oggetto di revisione;
- Direttiva 2018/2001/UE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (RED II), che fissa al 2030 una quota obiettivo dell'UE di energia da FER sul consumo finale lordo almeno pari al 32%. L'Italia, che ha centrato gli obiettivi 2020 (overall target del 17% di consumo da FER sui CFL di energia), concorre al raggiungimento del target UE, con un obiettivo di consumo dal FER del 30% al 2030. La delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi di recepimento della Direttiva RED II è contenuta nell'articolo 5 della L. n. 53/2021, Legge di delegazione europea 2019. Il "Pacchetto FIT for 55%" si propone di intervenire per rendere più ambizioso l'obiettivo UE di consumo di energia da FER, portandolo dal 32% al 40%;
- Direttiva 2018/2002/UE e Direttiva 2018/844/UE sull'efficienza energetica, i cui obiettivi europei sono resi più ambiziosi dal "Pacchetto FIT for 55%";
- Regolamento 2019/941/UE sui rischi nel settore dell'energia elettrica, e Regolamento 2019/943/UE, sul mercato interno dell'energia elettrica. La legge di delegazione europea 2019, all'articolo 19, delega il Governo all'adozione di uno più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni dei Regolamenti;
- Direttiva 2019/944/UE relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica. La citata legge di delegazione europea 2019, all'articolo 12, delega il Governo all'adozione di uno più decreti legislativi per il recepimento della Direttiva.

1.2.2 Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è un programma di investimenti che l'Italia e gli altri stati dell'Unione europea hanno consegnato alla Commissione Ue per accedere alle risorse del Recovery fund. Il Piano si inserisce all'interno del programma Next generation Eu, il pacchetto da 750 miliardi di euro stanziati

dall'Unione europea da dividere tra i diversi Stati membri, anche sulla base dell'incidenza che la pandemia da Covid-19 ha avuto su ciascuna economia interna.

Obiettivo primario del Piano è risollevarne l'economia interna dalla crisi provocata dalla pandemia da Coronavirus. Il Piano, infatti, include un corposo pacchetto di riforme che toccano, tra gli altri, gli ambiti della pubblica amministrazione, della giustizia, della semplificazione normativa e della concorrenza. Le riforme da attuare e i relativi investimenti sono organizzati in sei missioni, suddivise per aree tematiche, e 16 componenti.

Le sei Missioni del Piano sono:

1. digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura;
2. rivoluzione verde e transizione ecologica;
3. infrastrutture per una mobilità sostenibile;
4. istruzione e ricerca;
5. inclusione e coesione;
6. salute.

Il Piano deve contribuire al raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati a livello UE anche attraverso l'uso delle tecnologie digitali più avanzate, la protezione delle risorse idriche e marine, la transizione verso un'economia circolare, la riduzione e il riciclaggio dei rifiuti, la prevenzione dell'inquinamento e la protezione e il ripristino di ecosistemi sani. Questi ultimi comprendono le foreste, le zone umide, le torbiere e le aree costiere, e la piantumazione di alberi e il rinverdimento delle aree urbane.

Il Piano rende inoltre il sistema italiano più sostenibile nel lungo termine, tramite la progressiva decarbonizzazione di tutti i settori. Quest'obiettivo implica un'accelerazione ed efficientamento energetico incrementando la quota di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, sia con soluzioni decentralizzate che centralizzate (incluse quelle innovative ed offshore); sviluppare una mobilità più sostenibile; avviare la graduale decarbonizzazione dell'industria, includendo l'avvio dell'adozione di soluzioni basate sull'idrogeno, in linea con la Strategia europea. Infine, il Piano punta a una piena sostenibilità ambientale, che riguarda anche il miglioramento della gestione dei rifiuti e dell'economia circolare, l'adozione di soluzioni di smart agriculture e bio-economia, la difesa della biodiversità e il rafforzamento della gestione delle risorse naturali, a partire da quelle idriche.

La Commissione Europea ha descritto una serie di sfide comuni che gli Stati membri devono affrontare all'interno dei rispettivi Piani Nazionali di Ripresa e Resilienza. Quest'ultima stima, che, per conseguire gli obiettivi del Green Deal europeo l'UE, dovrà incrementare di 500 GW la produzione di energia da fonti rinnovabili entro il 2030 e chiede agli Stati membri di realizzare il 40 % di questo obiettivo entro il 2025 nell'ambito dei PNRR.

I progetti presentati nel Piano italiano puntano ad incrementare la capacità produttiva di energia da fonti rinnovabili innovative e non ancora in "grid parity"¹ per circa 3,5 GW. L'obiettivo si potrà raggiungere con un insieme integrato di investimenti e riforme settoriali, contenute all'interno delle singole Missioni, che hanno come obiettivo primario quello di introdurre regimi regolatori e procedurali più efficienti nei rispettivi ambiti settoriali.

¹ Per Grid Parity si intende la "parità" fra il costo di produzione dell'energia da fonte rinnovabile e il costo di acquisto dell'energia prodotta da fonti convenzionali (prevalentemente fossili).

Il progetto in esame è conforme al PNRR e si inserisce tra gli obiettivi principali.

1.2.3 Strumenti di pianificazione di settore a livello Nazionale

La Legge 09.01.1991, n. 10, "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia", ha delineato una cornice normativa organica destinata ad accogliere, a livello nazionale, i nascenti orientamenti europei, attraverso una serie di misure di incentivazione, documenti programmatori e norme. Inoltre, sono state definite le risorse rinnovabili e quelle assimilabili alle rinnovabili, è stato introdotto l'obbligo di realizzare una pianificazione energetica a tutti i livelli amministrativi ed è stata prevista una serie di misure rivolte al pubblico ed ai privati per incentivare l'uso di Fonti Energetiche Rinnovabili, nonché il contenimento dei consumi energetici nel settore civile ed in vari settori produttivi.

In osservanza del Protocollo di Kyoto, in ambito nazionale sono stati emanati i seguenti ulteriori provvedimenti:

- Deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) n. 126, del 6 agosto 1999: ha approvato il Libro bianco per la valorizzazione energetica delle fonti rinnovabili.
- L. n. 120 del 1° giugno 2002: "Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto, l'11 dicembre 1997".
- Delibera CIPE n. 123, del 19 dicembre 2002 (revisione della Delibera CIPE del 19 novembre 1998): piano di azione nazionale per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.

Il "Libro bianco" italiano (aprile 1994), per la "valorizzazione energetica delle fonti rinnovabili", afferma che "Il Governo italiano attribuisce alle fonti rinnovabili una rilevanza strategica".

In riferimento alla produzione di energia da fonte solare fotovoltaica sono state emanate le seguenti norme:

- D. Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387: attuativo della Direttiva 2001/77/CE.
- Decreto del Ministro delle attività produttive 28 luglio 2005: "criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare".
- D. M. del 19 febbraio 2007 (incentivazione della produzione di Sviluppo Economico): "criteri e modalità per energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'articolo 7 del D. Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387".
- Delibere dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (AEEG) n. 89, 281, 33/08.
- Normativa tecnica inerente alla connessione alla rete in Media Tensione (MT) o Alta Tensione (AT) sviluppata dai distributori (Terna, Enel, ecc.).

La Legge n. 239/04 del 23 agosto 2004 e s.m.i. disciplina e riorganizza il settore dell'energia attraverso l'ulteriore sviluppo della politica italiana dell'energia e del generale rinnovamento della gestione del settore dell'energia.

La legge stabilisce gli obiettivi generali della politica nazionale dell'energia, definisce il ruolo e le funzioni dello stato e fissa i criteri generali per l'attuazione della politica nazionale dell'energia a livello territoriale, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e cooperazione tra lo Stato, l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, le Regioni e le Autorità locali.

Le strategie di intervento principali stabilite dalla Legge n. 239/2004 sono:

- la diversificazione delle fonti di energia;

- l'aumento dell'efficienza del mercato interno attraverso procedure semplificate e la riorganizzazione del settore dell'energia;
- il completamento del processo di liberalizzazione del mercato dell'energia, allo scopo di promuovere la competitività e la riduzione dei prezzi;
- la suddivisione delle competenze tra stato e regioni e l'applicazione dei principi fondamentali della legislazione regionale di settore.

Alcuni tra gli obiettivi generali principali della politica energetica (sanciti dall'art. 1, punto 3) sono i seguenti:

- garantire la sicurezza, la flessibilità e la continuità degli approvvigionamenti di energia, in quantità commisurata alle esigenze, diversificando le fonti energetiche primarie, le zone geografiche di provenienza e le modalità di trasporto (punto a);
- perseguire il miglioramento della sostenibilità ambientale dell'energia, anche in termini di uso razionale delle risorse territoriali, di tutela della salute e di rispetto degli impegni assunti a livello internazionale, in particolare in termini di emissioni di gas ad effetto serra e di incremento dell'uso delle fonti energetiche rinnovabili assicurando il ricorso equilibrato a ciascuna di esse. La promozione dell'uso delle energie rinnovabili deve avvenire anche attraverso il sistema complessivo dei meccanismi di mercato, assicurando un equilibrato ricorso alle fonti stesse, assegnando la preferenza alle tecnologie di minore impatto ambientale e territoriale (punto e).

La Strategia Energetica Nazionale (SEN) 2017 è stata adottata con Decreto Ministeriale 10 novembre 2017.

L'Italia ha raggiunto in anticipo gli obiettivi europei - con una penetrazione di rinnovabili del 17,5% sui consumi complessivi al 2015 rispetto al target del 2020 del 17% - e sono stati compiuti importanti progressi tecnologici che offrono nuove possibilità di conciliare contenimento dei prezzi dell'energia e sostenibilità (Fonte: sito web del Ministero dello sviluppo economico).

La Strategia 2017 si pone l'obiettivo di rendere il sistema energetico nazionale:

- più competitivo, migliorando la competitività del Paese e continuando a ridurre il gap di prezzo e di costo dell'energia rispetto all'Europa, in un contesto di prezzi internazionali crescenti;
- più sostenibile, raggiungendo in modo sostenibile gli obiettivi ambientali e di decarbonizzazione definiti a livello europeo, in linea con i futuri traguardi stabiliti nella COP21;
- più sicuro, continuando a migliorare la sicurezza di approvvigionamento e la flessibilità dei sistemi e delle infrastrutture energetiche e rafforzando l'indipendenza energetica dell'Italia.

Fra i target quantitativi previsti dalla SEN si considerano i seguenti:

- efficienza energetica: riduzione dei consumi finali da 118 a 108 Mtep con un risparmio di circa 10 Mtep al 2030;
- fonti rinnovabili: 28% di rinnovabili sui consumi complessivi al 2030 rispetto al 17,5% del 2015; in termini settoriali, l'obiettivo si articola in una quota di rinnovabili sul consumo elettrico del 55% al 2030 rispetto al 33,5% del 2015; in una quota di rinnovabili sugli usi termici del 30% al 2030 rispetto al 19,2% del 2015; in una quota di rinnovabili nei trasporti del 21% al 2030 rispetto al 6,4% del 2015;
- riduzione del differenziale di prezzo dell'energia: contenere il gap di costo tra il gas italiano e quello del nord Europa (nel 2016 pari a circa 2 €/MWh) e quello sui prezzi dell'elettricità rispetto alla media UE (pari a circa 35 €/MWh nel 2015 per la famiglia media e al 25% in media per le imprese);
- cessazione della produzione di energia elettrica da carbone con un obiettivo di accelerazione al 2025, da realizzare tramite un puntuale piano di interventi infrastrutturali;

- razionalizzazione del downstream petrolifero, con evoluzione verso le bioraffinerie e un uso crescente di biocarburanti sostenibili e del GNL nei trasporti pesanti e marittimi al posto dei derivati dal petrolio;
- verso la decarbonizzazione al 2050: rispetto al 1990, una diminuzione delle emissioni del 39% al 2030 e del 63% al 2050;
- raddoppiare gli investimenti in ricerca e sviluppo tecnologico clean energy: da 222 Milioni nel 2013 a 444 Milioni nel 2021;
- promozione della mobilità sostenibile e dei servizi di mobilità condivisa;
- nuovi investimenti sulle reti per maggiore flessibilità, adeguatezza e resilienza; maggiore integrazione con l'Europa; diversificazione delle fonti e rotte di approvvigionamento gas e gestione più efficiente dei flussi e punte di domanda;
- riduzione della dipendenza energetica dall'estero dal 76% del 2015 al 64% del 2030 (rapporto tra il saldo import/export dell'energia primaria necessaria a coprire il fabbisogno e il consumo interno lordo), grazie alla forte crescita delle rinnovabili e dell'efficienza energetica.

Il provvedimento con cui l'Italia ha definito inizialmente gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi ed il quadro istituzionale, giuridico e finanziario, necessario per il raggiungimento degli obiettivi al 2020 in materia di energia da fonti rinnovabili, è il D.lgs. 3 marzo 2011 n. 28. Le disposizioni del decreto, noto come "Decreto Rinnovabili", introducono diverse ed importanti novità dal punto di vista delle procedure autorizzative, della regolamentazione tecnica e dei regimi di sostegno. In materia di procedure autorizzative, tra le novità vi sono la riduzione da 180 a 90 giorni del termine massimo per la conclusione del procedimento unico di autorizzazione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e la sostituzione della Dichiarazione di Inizio Attività (DIA), così come disciplinata dalle Linee Guida, con la Procedura Abilitativa Semplificata (PAS). Tale decreto è stato successivamente modificato ed integrato dal D.L. 1/2012, dalla Legge 27/2012 e dal D.L. 83/2012.

L'obiettivo del 17% assegnato all'Italia dall'UE dovrà essere conseguito secondo la logica del burden-sharing (letteralmente, suddivisione degli oneri), in altre parole ripartito tra le Regioni e le Province autonome italiane in ragione delle rispettive potenzialità energetiche, sociali ed economiche. Il D.M. 15 marzo 2012 "Definizione e qualificazione degli obiettivi regionali in materia di fonti rinnovabili (c.d. Burden Sharing)" norma questo aspetto indicando i target per le rinnovabili, regione per regione.

La legge prevede anche misure di intervento in caso di inadempimento, fino all'ipotesi di commissariare le amministrazioni che non raggiungono gli obiettivi, e fissa tre mesi di tempo affinché le Regioni recepiscano i loro target nei rispettivi Piani Energetici. Lo scopo perseguito è quello di accelerare l'iter autorizzativo per la costruzione e l'esercizio degli impianti da FER ed offrire agli operatori del settore un quadro certo cui far riferimento per la localizzazione degli impianti.

Il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 "Semplificazioni bis" (in G.U. n. 129 del 31 maggio 2021 in vigore dal 1° giugno 2021; convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, in G.U. n. 181 del 30 luglio 2021, in vigore dal 31 luglio 2021) recante "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", è volto a definire il quadro normativo nazionale per semplificare e facilitare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti:

- dal Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
- dal Piano nazionale degli investimenti complementari;
- dal Piano nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030 (PNIEC).

Con particolare riferimento alle fonti rinnovabili e alla "Transizione Ecologica", il decreto dedica l'intero Titolo I alla semplificazione e accelerazione del "Procedimento Ambientale e Paesaggistico", lungo cinque direttrici principali:

- a) Identificazione dei progetti strategici PNRR-PNIEC e loro qualificazione (art. 18 del DL).
- b) Nuova disciplina provvedimento unico ambientale (PUA) (art. 22 del DL). Per evitare appesantimenti procedurali, si chiarisce che le autorizzazioni incluse nel provvedimento unico sono solo quelle tassativamente elencate dalla legge e si dà facoltà al proponente di non includere eventuali autorizzazioni che richiedano livelli di progettazione troppo dettagliati a discapito della celerità dell'iter.
- c) Nuova disciplina PAUR (artt. 23 e 24 del DL). Si prevede come strumento di accelerazione la convocazione di una conferenza di servizi preliminare che consenta di facilitare la predisposizione della documentazione necessaria per l'istruttoria (incluso lo studio di impatto ambientale) e razionalizzare la gestione del procedimento, e si introducono misure di semplificazione.
- d) Modifiche al procedimento di VIA e verifica di assoggettabilità a VIA:
 1. Ampliamento dell'ambito di applicazione della VIA di competenza statale (art. 18 del DL) ai progetti strategici per il PNIEC, con inclusione, tra l'altro, di tutti gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 10MW.
 2. La nuova Commissione Tecnica PNRR-PNIEC (art. 17 del DL) che sostituisce e potenzia la commissione PNIEC.
 3. Accelerazione del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (art. 19 del DL).
 4. Nuova disciplina VIA e disposizioni speciali per interventi PNRR-PNIEC (art. 20 del DL), nonché determinazione dell'autorità competente (art. 25 del DL).
- e) Accelerazione delle procedure per fonti rinnovabili - interventi e semplificazioni anche in relazione ad aree contermini, storage ed economica circolare (artt. 30-37 del DL).

Il 15/12/2021 è entrato in vigore il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199, Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (c.d. Red II).

Il decreto ha l'obiettivo di accelerare il percorso di crescita sostenibile del Paese, in particolare reca disposizioni necessarie all'attuazione delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) in materia di energia da fonti rinnovabili, conformemente al Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC), con la finalità di individuare un insieme di misure e strumenti coordinati, già orientati all'aggiornamento degli obiettivi nazionali da stabilire ai sensi del Regolamento (UE) n. 2021/1119, con il quale prevedere, per l'Unione europea, un obiettivo vincolante di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55 per cento rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030 e di completa decarbonizzazione al 2050.

L'art. 20 comma 8 del D.lgs. 199/2021 prevede che vengano considerate aree idonee ope-legis le seguenti categorie di aree:

[...]

c-ter) esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti di produzione di biometano, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:

1) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;

2) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;

3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri.

c-quater) fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

A tale scopo, di seguito si riportano alcuni estratti cartografici tratti dal PSC del comune di Ozzano dell'Emilia e dal webgis Vincoli in Rete², rappresentanti le succitate aree idonee ope-legis:




Figura 1-1 – estratto cartografico dalla Tavola 3a del PSC “Ambiti e Trasformazioni territoriali” con indicazione dell’area di cui all’art. 20 comma 8 lettera c-ter del D.lgs. 199/2021

² <http://vincoliinrete.beniculturali.it/vir/vir/vir.html>



Figura 1-2 – estratto cartografico tratto dal webgis “Vincoli in Rete” con indicazione dell’area di cui all’art. 20 comma 8 lettera c-quater del D.lgs. 199/2021

La normativa di riferimento in tema di Valutazione di Impatto Ambientale è rappresentata dal D. Lgs 152/06 e smi, che stabilisce le soglie per i progetti sottoposti a VIA di competenza statale (Allegato II alla Parte Seconda) e per i progetti sottoposti alla Verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni (Allegato IV alla Parte Seconda).

Tali allegati sono stati integrati dalle recenti disposizioni:

- art. 31, comma 7-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, che prevede: “Per la costruzione e l’esercizio di impianti fotovoltaici nonché delle opere connesse indispensabili alla costruzione e all’esercizio di tali impianti all’interno delle aree dei siti di interesse nazionale, in aree interessate da impianti industriali per la produzione di energia da fonti convenzionali ovvero in aree classificate come industriali, le soglie di cui alla lettera b) del punto 2 dell’allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all’articolo 19 del medesimo decreto si intendono elevate a 10 MW.”
- art. 6, comma 9-bis, del decreto legislativo n. 28/2011, introdotto dall’art. 31, comma 2, del decreto-legge n. 77 del 2020, e modificato in ultimo dalla Legge 20 maggio 2022, n. 51 (Conversione in Legge del Decreto “Ucraina”). In particolare, viene stabilito quanto segue: “**Per l’attività di costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici di potenza fino a 20 MW e delle relative opere di connessione alla rete elettrica di alta e media tensione localizzati in aree a destinazione industriale, produttiva o commerciale nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie, per i quali l’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione abbia attestato l’avvenuto completamento delle attività di recupero e di ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti, si applicano le disposizioni di cui al comma 1 [PAS].** Le

*medesime disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai **progetti di nuovi impianti fotovoltaici da realizzare nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199**, ivi comprese le aree di cui al comma 8 dello stesso articolo 20, di potenza fino a 10 MW, nonché agli impianti agro-voltaici di cui all'articolo 65, comma 1-quater, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che distino non più di 3 chilometri da aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale. Il **limite relativo agli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW, di cui al punto 2) dell'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e il limite di cui alla lettera b) del punto 2 dell'allegato IV alla medesima Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il procedimento di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 19 del medesimo decreto, sono elevati a 20 MW per queste tipologie di impianti**, purché il proponente allegghi alla dichiarazione di cui al comma 2 del presente articolo un'autodichiarazione dalla quale risulti che l'impianto non si trova all'interno di aree comprese tra quelle specificamente elencate e individuate ai sensi della lettera f) dell'allegato 3 annesso al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010. La procedura di cui al presente comma, con edificazione diretta degli impianti fotovoltaici e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie, si applica anche qualora la pianificazione urbanistica richieda piani attuativi per l'edificazione.*

A tal riguardo, tutto il compendio ricade all'interno del buffer di 500 dall'area industriale e, pertanto, la superficie classificata agricola, secondo il comma 8, lett. c-ter, è da ritenersi idonea ex legge. Per quanto riguarda la parte nord - ovest del lotto, dalla cartografia comunale del PSC, questa ricadrebbe in un *Ambito di potenziale sviluppo urbano secondo i criteri della perequazione urbanistica per funzioni prevalentemente residenziali* (ANS_C2.n), mentre la parte sud del compendio in un *Ambito di potenziale espansione dell'ambito produttivo sovracomunale di "Ozzano-Tolara"* (ASP_BN1.n), pertanto in zone non agricole. Si ritiene che, date le previsioni della L.R. 24/2017 e della D.G.R. n. 194/2022, le quali stabiliscono che *"tutte le previsioni relative agli ambiti di espansione previste nei piani vigenti (PRG e PSC-POC) sono decadute, se per esse non è stato formalmente avviato l'iter approvativo del necessario piano attuativo nelle modalità e termini [...]"*, i due ambiti ASP_BN1.n e ANS_C2.n sono anch'essi da ritenersi idonei ex legge ai sensi del comma 8, lett. c-ter dato che, ad oggi, non sono stati né approvati né avviati i necessari POC e/o Piani Attuativi e, di fatto, queste aree sono state ricondotte alla definizione di area agricola.

1.2.4 Piano Energetico Regionale (PER)

Il Piano Energetico Regionale (PER) rappresenta la strategia della Regione Emilia Romagna nell'ambito delle politiche in materia di energia.

La Regione assume gli obiettivi europei al 2020, 2030 e 2050 in materia di clima ed energia come fondamentale fattore di sviluppo della società regionale e di definizione delle proprie politiche in questi ambiti.

In termini strategici, la Regione si impegna nei confronti di una decarbonizzazione dell'economia tale da raggiungere, entro il 2050, una riduzione delle emissioni serra almeno dell'80% rispetto ai livelli del 1990.

Tale obiettivo dovrà essere raggiunto, in via prioritaria, attraverso una decarbonizzazione totale della generazione elettrica, un progressivo abbandono dei combustibili fossili in tutti i settori, in primo luogo nei trasporti e negli usi per riscaldamento e raffrescamento, e uno sviluppo delle migliori pratiche agricole, agronomiche e zootecniche anche al fine di accrescere la capacità di sequestro del carbonio di suoli e foreste.

In particolare, i principali ambiti di intervento previsti dal PER sono i seguenti:

- Risparmio energetico ed uso efficiente dell'energia nei diversi settori
- **Produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili**

- Razionalizzazione energetica nel settore dei trasporti
- Aspetti trasversali

L'analisi dei consumi settoriali evidenzia come in generale, nonostante la crescente diffusione di misure di efficientamento energetico, i risultati in termini di risparmio energetico siano stati contenuti ed anzi vi sia stato, in particolare, un consumo crescente di energia elettrica per unità di PIL.

Il sistema energetico regionale, analogamente a quello nazionale e per certi versi anticipandone e approfondendone alcune dinamiche, ha negli ultimi vent'anni visto profondi cambiamenti, che hanno portato a significativi miglioramenti in termini di efficienza energetica ed ambientale del sistema:

- l'esteso sviluppo delle reti in regione, in primo luogo quella del metano, ha accelerato il progressivo abbandono dei combustibili pesanti in tutti i settori;
- il processo di conversione a gas naturale delle centrali termoelettriche in regione, terminato nei primi anni duemila, ha contribuito a rafforzare il sistema elettrico regionale;
- le opportunità di sviluppo delle fonti rinnovabili, che negli ultimi anni sono venute alla ribalta anche grazie agli importanti incentivi destinati soprattutto ai sistemi di produzione elettrica, sono state colte a pieno e hanno portato in Emilia-Romagna ad una capacità installata di queste fonti tra le più elevate in Italia, in particolare per quanto riguarda fotovoltaico e bioenergie.

Al 2030, anno di riferimento del PER, gli obiettivi UE sono:

- riduzione delle emissioni climalteranti del 40% rispetto ai livelli del 1990;
- incremento al 27% della quota di copertura dei consumi finali lordi attraverso fonti rinnovabili;
- incremento dell'efficienza energetica al 27%.

Il livello di raggiungimento dei risultati delineati nello scenario obiettivo di riduzione dei gas serra, di risparmio energetico e di copertura di consumo con fonti rinnovabili al 2030 sarà determinato dalle condizioni esogene che riguardano dinamiche sovra regionali e per molti aspetti internazionali ed endogene determinate dagli indirizzi di politica regionale che saranno in grado di favorire lo sviluppo delle tecnologie ad alta efficienza energetica e a ridotte emissioni di carbonio fra le quali importante ruolo avranno gli impianti fotovoltaici.

Tutto ciò premesso l'intervento in progetto ben si inserisce nella politica in materia di energia introdotta dalla RER con l'approvazione del PER.

1.3 PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERROTORIO REGIONALE, PROVINCIALE E COMUNALE

1.3.1 Premessa

Nel presente paragrafo vengono analizzati i principali documenti di programmazione vigenti di carattere generale e settoriale a livello regionale, provinciale e comunale che possono essere di rilievo ai fini della realizzazione del progetto.

L'individuazione e l'esame delle norme e dei vincoli in essi contenuti consente di verificare la rispondenza del progetto ai medesimi, intervenendo con opportune modifiche laddove risultino delle incompatibilità; l'analisi

delle linee di sviluppo previste invece, consente di valutare la compatibilità con riferimento alla situazione attuale e quella prevista a seguito della realizzazione delle opere in oggetto.

Pertanto, il Quadro Programmatico rappresenta uno strumento complementare al Quadro Normativo, in quanto non soltanto indirizza la progettazione verso il rispetto delle norme e dei vincoli esistenti, ma garantisce il corretto inserimento dell'opera nel contesto territoriale.

1.3.2 Piano Territoriale Regionale dell'Emilia-Romagna

Il Piano Territoriale Regionale (PTR), ai sensi dell'articolo 23 della L.R. 20/2000 è lo strumento di programmazione con il quale la Regione definisce gli obiettivi per assicurare lo sviluppo e la coesione sociale, accrescere la competitività del sistema territoriale regionale, garantire la riproducibilità, la qualificazione e la valorizzazione delle risorse sociali ed ambientali.

Il PTR vigente nasce con la finalità di offrire una visione d'insieme del futuro della società regionale, verso la quale orientare le scelte di programmazione e pianificazione delle istituzioni, e una cornice di riferimento per l'azione degli attori pubblici e privati dello sviluppo dell'economia e della società regionali. Per tale ragione, è prevalente la visione di un PTR non immediatamente normativo, che favorisce l'innovazione della governance, in un rapporto di collaborazione aperta e condivisa con le istituzioni territoriali.

È stato approvato dall'Assemblea legislativa con delibera n. 276 del 3 febbraio 2010 ai sensi della legge regionale n. 20 del 24 marzo 2000.

Gli elaborati cartografici del PTR disponibili presso il sito della Regione Emilia-Romagna³, sono prodotti ad una scala grafica molto piccola la quale non permette un inquadramento preciso dell'area di intervento rispetto ai tematismi individuati dal Piano. Pertanto, si ritiene opportuno non riportare tali elaborati del Piano nella presente relazione.

1.3.3 Piano Territoriale Paesistico Regionale dell'Emilia-Romagna

Il Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) è parte tematica del Piano territoriale regionale (PTR) e si pone come riferimento centrale della pianificazione e della programmazione regionale dettando regole e obiettivi per la conservazione dei paesaggi regionali.

Il piano paesistico regionale influenza le strategie e le azioni di trasformazione del territorio sia attraverso la definizione di un quadro normativo di riferimento per la pianificazione provinciale e comunale, sia mediante singole azioni di tutela e di valorizzazione paesaggistico-ambientale.

Gli operatori ai quali il Piano si rivolge sono:

- la stessa Regione, nella sua attività di pianificazione territoriale e di programmazione generale e di settore;
- le Province, che nell'elaborazione dei Piani territoriali di coordinamento provinciale (Ptcp), assumono ed approfondiscono i contenuti del Ptptr nelle varie realtà locali;
- i Comuni che garantiscono la coesione tra tutela e sviluppo attraverso i loro strumenti di pianificazione generale; gli operatori pubblici e privati le cui azioni incidono sul territorio.


La Regione è attualmente impegnata insieme al MIBAC nel processo di adeguamento del PTPR vigente al Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004).

³ <https://territorio.regione.emilia-romagna.it/programmazione-territoriale/ptr-piano-territoriale-regionale>

Il PTPR individua le grandi suddivisioni di tipo fisiografico (montagna, collina, pianura, costa), i sistemi tematici (agricolo, boschivo, delle acque, insediativo) e le componenti biologiche, geomorfologiche o insediative che per la loro persistenza e inerzia al cambiamento si sono poste come elementi ordinatori delle fasi di crescita e di trasformazione della struttura territoriale regionale.

I Piani territoriali di coordinamento provinciale (PTCP) sono strumenti di pianificazione generale che ogni Provincia è tenuta a predisporre nel rispetto della pianificazione regionale. Definiscono le strategie per lo sviluppo territoriale e individuano le linee di azione possibili che costituiscono il riferimento per la pianificazione comunale.


L'area di progetto ricade all'interno dell'Unità di paesaggio numero 8 – "*Pianura Bolognese, Modenese e Reggiana*", come riporta la Tavola 4 del Piano Territoriale Paesistico Regionale., di seguito riportata in un estratto.



Dalla consultazione della **Tavola 1-28** del PTPR si evince che l'area di intervento non è interessata da nessun tematismo individuato dal Piano.

Di seguito si riporta un estratto della carta sopra appena citata.

TAVOLA 1-28 – PIANO TERRITORIALE PAESISTICO REGIONALE



1.3.4 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Bologna

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale è stato approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n.19 del 30/03/04.

Il PTCP considera la totalità del territorio provinciale ed è lo strumento di pianificazione che, alla luce dei principi di autonomia, di sussidiarietà e di leale cooperazione tra gli enti, definisce l'assetto del territorio con riferimento agli interessi sovracomunali, articolando sul territorio le linee di azione della programmazione regionale.

Il PTCP è sede di raccordo e verifica delle politiche settoriali della Provincia e strumento di indirizzo e coordinamento per la pianificazione urbanistica comunale. A tal fine il piano:

- a) articola e localizza gli interventi relativi al sistema infrastrutturale primario e alle opere di rilevanza nazionale e regionale in attuazione del principio di sussidiarietà, nel rispetto delle autonomie locali e dell'interesse generale dei cittadini;
- b) individua, nel quadro degli obiettivi della pianificazione regionale, ipotesi di sviluppo dell'area provinciale, prospettando le conseguenti linee di assetto e di utilizzazione del territorio;
- c) definisce i criteri per la localizzazione e il dimensionamento di strutture e servizi di interesse provinciale e sovracomunale;
- d) definisce le caratteristiche di vulnerabilità, criticità e potenzialità delle singole parti e dei sistemi naturali ed antropici del territorio e le conseguenti tutele paesaggistico-ambientali;
- e) definisce i bilanci delle risorse territoriali, ambientali ed energetiche, i criteri e le soglie del loro uso, stabilendo le condizioni e i limiti di sostenibilità territoriale e ambientale delle previsioni urbanistiche comunali che comportano rilevanti effetti che esulano dai confini amministrativi di ciascun ente;
- f) specifica ed articola la disciplina delle dotazioni territoriali;
- g) coordina l'attuazione delle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti con la realizzazione delle infrastrutture, opere e servizi di rilievo sovracomunale, da inserire prioritariamente nel programma triennale delle opere pubbliche della Provincia;
- h) definisce le misure di tutela quantitativa e qualitativa della risorsa idrica superficiale e sotterranea.

Dal 26 maggio 2021, data di entrata in vigore del PTM, è stato abrogato il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) ad eccezione dei contenuti normativi e cartografici del medesimo PTCP che costituiscono pianificazione regionale e, in particolare, recepiscono i contenuti del Piano Territoriale Paesistico Regionale – PTPR - e del Piano di Tutela delle Acque – PTA.

A tal fine sono allegati al PTM gli Allegati A e B che ne formano parte integrante e sostanziale.

Di seguito vengono esposti gli estratti delle tavole di Piano, ricavati dal SIT della Città Metropolitana di Bologna⁴, riguardanti i tematismi di interesse per il presente Studio.

⁴ <https://www.cittametropolitana.bo.it/pianificazione/Engine/RAServePG.php/P/384211020704>

1.3.5 Piano Territoriale Metropolitan di Bologna

Il Piano Territoriale Metropolitan di Bologna è stato approvato con delibera del Consiglio Metropolitan n. 16 del 12 maggio 2021 e pubblicato ai sensi dell'articolo 17 del D.lgs. 152/2006 e dell'articolo 46 comma 7 della L.R. 24/2017.

Alla luce della nuova legge urbanistica regionale, il PTM si propone due traguardi concreti:

- fornire un insieme coerente di indicazioni, rispetto alle quali valutare, assieme ai Comuni, le proposte degli operatori privati che incidono su profili di rilevanza sovracomunale;
- individuare un ventaglio di priorità per le politiche territoriali, affinché si traducano in interventi non confinati in una dimensione settoriale e materiale delle opere, capaci di dialogare con le iniziative sociali e con l'innovazione imprenditoriale.

Entrambe le azioni perseguono obiettivi di miglioramento, lungo tre direzioni:

- prestare maggiore attenzione alle relazioni fra gli interventi puntuali e i contesti in cui sono collocati;
- orientare verso la costruzione di nuovi spazi urbani e nuovi paesaggi gli interventi settoriali necessari per contrastare la crisi climatica, migliorare il metabolismo urbano, potenziare i servizi ecosistemici, promuovere la mobilità sostenibile e qualificare dei servizi di interesse collettivo;
- assumere gli ecosistemi e la trama di segni storici come l'orditura alla quale riferire progetti di cura e valorizzazione degli spazi aperti.


Ai fini del presente Studio, di seguito si illustreranno alcuni elaborati grafici del Piano utili a inquadrare il progetto in esame nelle strategie e negli obiettivi che il PTM pone nel territorio di competenza.

Dalla **Tavola 1 – “Carta della struttura”**, si evince che l'area di progetto rientra nel territorio rurale classificato dal Piano come “*Ecosistema agricolo*”, così come il tracciato della nuova linea MT; quest'ultimo è interessato dal tematismo “*Rete ciclabile strategica e integrativa*” e per un breve tratto ricade nell' “*Ambito produttivo sovracomunale di pianura Ponte Rizzoli*”.

Si segnala inoltre che dalla consultazione della tavola di Piano risulta che il lotto in esame è interessato “*Principali strade urbane o prevalentemente urbane*”. Tuttavia, allo stato attuale, la viabilità riportata in tavola non trova un riscontro nella situazione attuale dell'area.


Di seguito si riporta un estratto della tavola sopra citata.

TAVOLA 1 – CARTA DELLA STRUTTURA (PTM)



Anche dall'analisi della **Tavola 2_Foglio IV – "Carta degli ecosistemi"**, si evince che il lotto in progetto è classificato come ambito agricolo; più precisamente rientra nelle *"Aree agricole della Pianura Alluvionale"*, così come il tracciato della nuova linea MT in progetto.

Dalla consultazione della carta di Piano, inoltre, è possibile osservare che la porzione sud-ovest dell'area di progetto ricade in *"Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura"*.




Linea MT di progetto	
ECOSISTEMI NATURALI	ECOSISTEMI AGRICOLI
<p>ECOSISTEMI delle acque correnti (Art. 19)</p> <p>Alveo attivo e reticolo idrografico (Art. 20)</p> <ul style="list-style-type: none"> Alvei attivi Reticolo idrografico principale Reticolo idrografico secondario Reticolo idrografico minore Canali di bonifica Canale Emiliano - Romagnolo <p>Fasce perfluviali</p> <ul style="list-style-type: none"> Fasce perfluviali di montagna, collina, pedecollina/pianura (Art. 21) Fasce perfluviali di pianura (Art. 22) <p>Aree interne alle fasce perfluviali</p> <ul style="list-style-type: none"> Aree ad alta probabilità di inondazione Aree a rischio di inondazione in caso di eventi di pioggia con tempo di ritorno di 200 anni Aree di ricarica di tipo D <p>Aree per interventi idraulici strutturali (Art. 15)</p> <ul style="list-style-type: none"> Aree di interventi Aree di localizzazione di interventi Aree di potenziale localizzazione di interventi <p>ECOSISTEMI delle acque ferme (Art. 23)</p> <ul style="list-style-type: none"> Invasi dei bacini idrici Zone Umide <p>ECOSISTEMI Forestale, Arbustivo e Calanchivo</p> <ul style="list-style-type: none"> Ecosistema Forestale (Art. 24) Ecosistema Arbustivo (Art. 25) 	<p>ECOSISTEMA Agricolo della montagna collina (Art. 16 e 17)</p> <ul style="list-style-type: none"> Aree agricole su terrazzi alluvionali Aree agricole su aree di ricarica di tipo A Aree agricole nelle aree montano-collinari intravallive <p>ECOSISTEMA Agricolo della pianura (Art. 16 e 18)</p> <ul style="list-style-type: none"> Aree agricole della Pianura Alluvionale Aree agricole costituenti zone di particolare interesse naturalistico e paesaggistico della pianura alluvionale Aree agricole della Pianura delle Bonifiche Aree agricole costituenti zone di particolare interesse naturalistico e paesaggistico della pianura delle bonifiche <p>AREE ED ELEMENTI INTERNI AGLI ECOSISTEMI AGRICOLI E NATURALI</p> <p>Aree protette e Siti della Rete Natura 2000</p> <ul style="list-style-type: none"> Perimetro delle aree protette e Siti della Rete Natura 2000 <p>Protezione acque sotterranee e superficiali</p> <ul style="list-style-type: none"> Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura Zone di protezione delle aree di alimentazione di sorgenti (certe e incerte) e delle zone di riserva Zone di protezione di captazioni delle acque superficiali Zone di rispetto delle sorgenti e pozzi <p>Elementi di interesse storico, archeologico e paesaggistico</p> <ul style="list-style-type: none"> Complessi archeologici Aree di accertata e rilevante consistenza archeologica Aree di concentrazione di materiali archeologici Zone di tutela della struttura centuriata Zone di tutela di elementi della centuriazione Principali complessi architettonici storici non urbani Crinali significativi Fascia di transizione pianura/collina/montagna/alto crinale

Per quanto concerne la **Tavola 3** – “**Carta di area vasta del rischio idraulico, rischio da frana e dell’assetto dei versanti**”, si evidenzia come il lotto in progetto e la nuova linea MT in progetto, ricadano, per alcune porzioni, nei seguenti tematismi:

- “Scenario P3 derivato dal Reticolo Secondario di Pianura (RSP)”; (solo parzialmente)⁵
- “Scenario P2 derivato dal Reticolo Naturale Principale e del Reticolo Secondario di Pianura (RP+RSP);
- “Ambito di controllo degli apporti d’acqua di pianura” – in riferimento alla gestione delle acque meteoriche.

⁵ Si faccia riferimento al paragrafo 1.4.2 della presente relazione e alla Relazione Geologica redatta dal Dott. Lano.

TAVOLA 3 – CARTA DI AREA VASTA DEL RETICOLO IDRAULICO, RISCHIO DA FRANA E DELL'ASSETTO DEI VERSANTI (WEBGIS PTM)



La **Tavola 4** del PTM, "**Carta di area vasta delle aree suscettibili di effetti locali**" il lotto in esame ricade nelle aree di tipo "**B-Depositi di margine appenninico-padano. Depositi prevalentemente grossolani (ghiaie, ghiaie sabbiose, sabbie ghiaiose) di conoidi e alluvionale, di spessore $H > 5m$, sepolti (profondità $> 3m$ d a p.c.) e depositi di interconoide**".

Riduzione del rischio sismico (Art. 28)

[...]


2. (P) Il PTM individua le tipologie di aree suscettibili di effetti locali di cui al presente comma, nel rispetto dei contenuti della delib. di Giunta regionale dell'Emilia-Romagna 29 aprile 2019, n. 630. I Comuni, nell'ambito della redazione degli strumenti urbanistici, approfondiscono, integrano ed eventualmente modificano con riferimento al corrispondente territorio le perimetrazioni individuate dal PTM. All'esito delle predette attività, sulle aree così come individuate dagli strumenti urbanistici comunali si applicano le seguenti disposizioni:










[...]

B - Depositi di margine appenninico-padano

Descrizione: depositi prevalentemente grossolani (ghiaie, ghiaie sabbiose, sabbie ghiaiose) di conoide alluvionale, di spessore $H > 5m$, sepolti (profondità $> 3m$ da p.c.) e depositi di interconoide. Effetti attesi e approfondimenti richiesti: aree suscettibili di amplificazione stratigrafica. È richiesta la stima dell'amplificazione. In relazione a tali aree è ritenuto sufficiente il II livello di approfondimento.

[...]






Legenda	 Linea MT di progetto
	<hr/> <hr/> RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO (Art. 28) <hr/> <hr/>
	Aree suscettibili di effetti locali
	 S - Substrato rigido affiorante/subaffiorante Substrato lapideo o ben cementato, affiorante o sub-affiorante (spessore delle coperture H<3m). Inclinazione del pendio $i \leq 15^\circ$
	 SP - Substrato rigido affiorante/subaffiorante $15^\circ < i < 50^\circ$ Substrato lapideo o ben cementato, affiorante o sub-affiorante (spessore delle coperture H<3m). Inclinazione del pendio $15^\circ < i < 50^\circ$
	 N - Substrato non rigido affiorante/subaffiorante Substrato prevalentemente pelitico o poco consolidato o alterato o fratturato, affiorante o sub-affiorante (spessore delle coperture H<3m). Inclinazione del pendio $i \leq 15^\circ$
	 NP - Substrato non rigido affiorante/subaffiorante $15^\circ < i < 50^\circ$ Substrato prevalentemente pelitico o poco consolidato o alterato o fratturato, affiorante o sub-affiorante (spessore delle coperture H<3m). Inclinazione del pendio $15^\circ < i < 50^\circ$
	 AV - Detriti s.l. $i \leq 15^\circ$ Corpi detritici di varia origine (alluvionale, eluvio-colluviale, coltri di alterazione, ecc.), generalmente a granulometria mista. Spessore della coltre $H \geq 3m$. Inclinazione della superficie topografica $i \leq 15^\circ$
	 B - Depositi di margine appenninico-padano Depositi prevalentemente grossolani (ghiaie, ghiaie sabbiose, sabbie ghiaiose) di conoide alluvionale, di spessore $H > 5m$, sepolti (profondità $> 3m$ da p.c.) e depositi di interconoide
	 C - Sedimenti prevalentemente fini di pianura Depositi coesivi prevalenti (limi, limi argillosi, argille)
 G - Zona di attenzione per cavità sotterranee Zone in cui possono essere presenti cavità ipogee, anche estese, riempite o meno (depositi evaporitici messiniani, sabbiosi plio-quadernari, ecc.)	

La **Tavola 5 – “Carta delle reti ecologiche, della fruizione e del turismo”**, che integra e aggiorna la cartografia del precedente PTCP, evidenzia che tutta l'area del nuovo impianto fotovoltaico ricade nella “*Fascia di connessione collina/pianura (direttrice Via Emilia)*”, regolamentata dall'art. 47 delle NTA.

Inoltre, si evidenzia che il tracciato della nuova linea MT in progetto insiste sulla nuova rete ciclabile prevista dal Piano: “*Ciclabili di pianura - supporto alla connettività ecologica*”, con l'obiettivo di implementare la fruizione e la connettività funzionale e, soprattutto ecologica della rete stradale esistente.

A tal riguardo si sottolinea che il tracciato della nuova linea MT di progetto, sarà realizzata esclusivamente in sotterraneo.



Legenda	 Linea MT di progetto
	Aree ad alta naturalità
	Aree protette e Siti della Rete Natura 2000
	 Collina Montagna: Parchi Regionali (PR), Parchi Provinciali (PP), Riserve Naturali (RNG), Riserva Naturale Orientata (RNO), Paesaggio Naturale e Seminaturale Protetto (PNISP)
	 Collina Montagna: Zone Speciali di Conservazione e Zone di Protezione Speciale
	 Pianura: Zone Speciali di Conservazione e Zone di Protezione Speciale
	 Aree di riequilibrio ecologico
	Unità ambientali naturali
	 Zone di tutela naturalistica non incluse in Aree protette o in Siti Rete Natura 2000
	 Boschi e arbusteti
	 Calanchi
	Unità puntuali
	 Geositi
	 Zone umide
	Fasce di protezione
	 Aree agricole della collina/montagna
	 Aree agricole della collina/montagna costituenti Zone di interesse paesaggistico ambientale
	 Aree di particolare interesse naturalistico e paesaggistico della pianura
	Fasce di connessione
	 Collegamenti ecologici appenninici di livello regionale e sovraregionale
 Corridoi ecologici multifunzionali dei corsi d'acqua	
VARCHI DA SALVAGUARDARE PER LA CONTINUITA' ECOLOGICA (Art. 47)	
 Varchi e discontinuità	
FASCIA DI CONNESSIONE COLLINA PIANURA (Art. 47)	
 Fascia di connessione collina/pianura (direttrice Via Emilia)	
ORDITURA STORICA (Art. 47)	
 Viabilità storica	
 Aree di interesse archeologico	
 Area della struttura centuriata/elementi della centuriazione	
 Principali complessi architettonici storici non urbani	
 Beni MIBCT non urbani tutelati da declaratorie o provvedimenti	
 Principali canali storici	
 Centri storici	
 Areee interessate da partecipanze e consorzi utilisti	
 Dossi	
RETI CICLABILI PER LA FRUIZIONE E LA CONNETTIVITA' FUNZIONALE ED ECOLOGICA (Art. 47)	
 Ciclabili di pianura - supporto alla connettività ecologica	
 Itinerari cicloturistici di pianura - supporto alla realizzazione di reti ecologiche	
 Itinerari cicloturistici di collina/montagna - supporto a progetti di valorizzazione abitati	
 Itinerari escursionistici e ciclovie dei parchi-supporto a potenziamento attività locali diffuse	
 Itinerari cicloturistici internazionali e nazionali - significative interrelazioni funzionali con gli abitati	
 Itinerario Via Emilia - elemento di un più generale progetto Via Emilia	

Articolo 47 - Reti ecologiche, della fruizione e del turismo

Definizioni e individuazione

1. (P) Il PTM riconosce le reti ecologiche, della fruizione e del turismo come un sistema integrato e interconnesso o parte costitutiva delle infrastrutture verdi e blu che consente di contemperare e relazionare gli obiettivi di conservazione ambientale, di arricchimento dei servizi culturali e per il tempo libero nonché di valorizzazione turistica del territorio metropolitano.
2. (P) Nella Carta delle reti ecologiche, della fruizione e del turismo sono rappresentati le aree e gli elementi che costituiscono le reti ecologiche, della fruizione e del turismo afferenti alla natura, ai segni stratificati della storia, alla fruizione sostenibile.
 - a) Le aree e gli elementi che costituiscono le reti ecologiche, della fruizione e del turismo si articolano in: reti ecologiche costituite da:
 - aree ad alta naturalità (core areas);
 - fasce di protezione;
 - fasce di connessione;
 - b) fascia di connessione collina/pianura (diretrice via Emilia) costituente l'ambito di interconnessione tra il sistema appenninico e il sistema della pianura alluvionale che ricomprende la fascia delle conoidi alluvionali dei fiumi appenninici e la fascia del processo evolutivo della direttrice via Emilia;
 - c) varchi;
 - d) orditura storica;
 - e) reti ciclabili.
3. (P) La puntuale ricognizione e identificazione delle aree e degli elementi rappresentati nella Carta delle reti ecologiche, della fruizione e del turismo e la correlativa definizione delle specifiche disposizioni inerenti alla disciplina degli ecosistemi naturali e agricoli sussunti dal PTM e, in generale, delle prescrizioni che individuano le condizioni preclusive ai nuovi insediamenti, fermo restando quanto già stabilito dagli strumenti di pianificazione delle aree protette e dalle Misure specifiche di conservazione e dai Piani di Gestione dei siti della Rete Natura 2000, sono effettuate da:
 - a) gli strumenti di attuazione del PTM e, in particolare, dai Programmi metropolitani di rigenerazione di cui all'art. 52 e dagli accordi territoriali;
 - b) dai PUG e/o dagli altri piani di settore, secondo il regime delle rispettive competenze.

[...]

Indirizzi per i programmi metropolitani di rigenerazione

[...]

10. (I) Il potenziamento della dotazione ambientale e il consolidamento delle connessioni ecologiche devono avvenire prioritariamente attraverso un insieme integrato di interventi comportanti:
 - a) l'incremento delle aree boscate e delle fasce arboree e arbustive;

- b) *la riqualificazione ambientale delle aree degradate, la deframmentazione con ripristino di varchi funzionali alle connessioni ecologiche e la rimozione degli elementi detrattori;*
- c) *l'applicazione di misure di mitigazione degli interventi urbanistici e infrastrutturali;*
- d) *la realizzazione di fasce arboree/arbustive, anche in funzione di protezione delle aree agricole dagli inquinanti, nelle fasce di ambientazione delle infrastrutture viarie;*
- e) *la realizzazione di alberature lungo i percorsi ciclabili e i tratti della viabilità extraurbana e di filari e siepi in area agricola al fine di articolare un reticolo arboreo che, ovunque sia possibile, ripercorra i segni storici.*


[...]

Dall'esamina degli **Allegati A e B** di Piano, si evince che parte dell'area di progetto e un breve tratto della nuova linea MT in progetto, ricadono in "Aree di ricarica di tipo B" per quanto concerne le "Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura (PTCP Artt. 5.2 e 5.3), corrispondenti alle "Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei" del 1° comma dell'art.28 del PTPR", riportate nell'Allegato A del Piano.


Per quanto concerne l'Allegato B, si sottolinea che i lotti in progetto sono prossimi ad un elemento del "Sistema idrografico minore (art. 4.2), più precisamente alla Fossa Galli, la quale attraversa anche il tracciato della linea MT in progetto. La linea MT in progetto è prossima per un tratto anche ad un altro elemento del reticolo idrografico minore, ovvero al Rio Centonara Ozzanese.

Di seguito si riportano alcuni estratti delle Tavole degli Allegati sopra citati.

TAVOLA 2B – TUTELA DELLE ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE (ALLEGATO-A PTM)



**TAVOLA 1 – TUTELA DEI SISTEMI AMBIENTALI E DELLE RISORSE NATURALI E STORICI-CULTURALI
(ALLEGATO-B PTM)**




Legenda	Sistema idrografico	Linea MT di progetto
	<ul style="list-style-type: none"> Alvei attivi e invasi dei bacini idrici (art. 4.2) Reticolo idrografico principale (art. 4.2) Reticolo idrografico secondario (art. 4.2) <li style="border: 2px solid red;"> Reticolo idrografico minore (art. 4.2) Canali di bonifica (art. 4.2) Canale Emiliano - Romagnolo (art. 4.2) Fasce di tutela fluviale (art. 4.3) Fasce di tutela fluviale (art. 4.3): area interessata dal campo base TAV (utilizzabile per l'ampliamento o il trasferimento delle aziende già insediate nel comune di Pianoro secondo i criteri richiesti dal PTCP e fatte salve le verifiche previste dall'art.18 del PSAI) Fasce di pertinenza fluviale (art. 4.4) Aree ad alta probabilità di inondazione (art. 4.5) Aree di interventi idraulici strutturali (art. 4.6) Aree di localizzazione di interventi idraulici strutturali (art. 4.6) Aree di potenziale localizzazione di interventi idraulici strutturali (art. 4.6) Aree a rischio di inondazione in caso di eventi di pioggia con tempo di ritorno di 200 anni (art. 4.11) 	
	Altri sistemi zone ed elementi naturali e paesaggistici	
	<ul style="list-style-type: none"> Sistema collinare (artt. 3.2, 7.1 e 10.8) Sistema di crinale (artt. 3.2 e 7.1) Sistema delle aree forestali (art. 7.2) Sistema delle aree forestali (art. 7.2): aree oggetto di rimboschimento Zone di particolare interesse paesaggistico - ambientale (art. 7.3) Zone di particolare interesse naturalistico e paesaggistico della pianura (art. 7.4) zone di rispetto dei nodi ecologici nodi ecologici complessi Zone di tutela naturalistica (art. 7.5) Zone umide (artt. 3.5 e 3.6) Crinali significativi (art. 7.6) Calanchi significativi (art. 7.6) Dossi (art. 7.6) 	
Risorse storiche e archeologiche		
<ul style="list-style-type: none"> ⁿ Complessi archeologici (art. 8.2a) ⁿ Aree di accertata e rilevante consistenza archeologica (art. 8.2b) ⁿ Aree di concentrazione di materiali archeologici (art. 8.2c) Zone di tutela della struttura centuriata (art. 8.2d1) Zone di tutela di elementi della centuriazione (art. 8.2d2) Fascia di rispetto archeologico della via Emilia (art. 8.2e) Centri storici (art. 8.3) Centri storici in relazione fra loro (art. 8.3) Aree interessate da partecipanze e consorzi utilisti (art. 8.4) Aree interessate da bonifiche storiche di pianura (art. 8.4) Viabilità storica (prima individuazione) (art. 8.5) Principali canali storici (art. 8.5) ⁿ Principali complessi architettonici storici non urbani (art. 8.5) 		

1.3.6 PSC - Piano Strutturale Comunale di Ozzano dell'Emilia

Secondo la L.R.20/2000 il Piano Strutturale Comunale (PSC) è uno strumento di pianificazione urbanistica generale che deve essere predisposto dal Comune, con riguardo a tutto il proprio territorio, per delineare le scelte strategiche di assetto e sviluppo e per tutelare l'integrità fisica ed ambientale e l'identità culturale dello stesso. Il Quadro Conoscitivo è un elemento costitutivo del PSC che provvede all'organica rappresentazione e valutazione dello stato del territorio e dei processi evolutivi che lo caratterizzano e costituisce riferimento necessario per la definizione degli obiettivi e dei contenuti del piano e per la valutazione di sostenibilità.

In premessa all'esamina delle Tavole di Piano del PSC di seguito illustrate, si evidenzia che in alcune tavole del Piano, la Fossa dei Galli è riportata in una posizione non coerente con quanto effettivamente si evince dagli altri elaborati grafici. Al fine di illustrare la posizione corretta del Fosso, si riporta di seguito la **Tavola del Quadro Conoscitivo del Sistema Territoriale As.C.6.1**.



La Tavola PSC.1- "Schema intercomunale di Assetto Territoriale" - Oz.PSC.1 (approv. 2009)⁶, è relativa all'Associazione Valle dell'Idice che non esiste più e non fa parte del PSC.


Dalla consultazione della tavola risulta che l'area di progetto è interessata dai seguenti tematismi:

- "Areale di potenziale espansione dell'ambito produttivo sovracomunale di Ozzano- Tolara";
- "Rete di base di interesse regionale di progetto";
- "Settori entro 600 m dalla fermata del SFM (mobilità ciclopedonale)";


Inoltre, si sottolinea la vicinanza dei lotti in progetto con un "Principale nodo della rete di base".

















Per quanto concerne la nuova linea MT in progetto, questa, realizzata in sotterranea su viabilità già esistente, ricade per alcuni tratti in aree individuate dal Piano come "Corridoio infrastrutturale ambientalizzato del passante autostradale nord", in "Settori entro 600 m dalla fermata del SFM (mobilità ciclopedonale)" e nelle "Direttrici di sviluppo potenzialmente urbanizzabili per l'espansione dell'insediamento produttivo di rilievo sovracomunale "di sviluppo" di Ponte Rizzoli (Relazione Illustrativa punto 3.6.1)".

Di seguito si riporta uno stralcio della tavola appena citata.



⁶ Si segnala che in questa Tavola, il Fosso Galli non sembra esser stato rappresentato nella giusta posizione. Per il corretto posizionamento si faccia riferimento alla Tavola 6.1 del quadro conoscitivo del PSC.



Legenda	 Attrezzature ricreative/sportive esistenti con livello di fruizione sovracomunale	
	 Struttura per il tempo libero e spettacolo	
	 Ipotesi di localizzazione del teatro intercomunale	
	 Ipotesi di una struttura pubblica di aggregazione	
	 Ambito di studio per potenziale localizzazione di una nuova previsione di cimitero intercomunale	
	 Cimiteri comunali suscettibili di ampliamento mediante previsione di Cimitero intercomunale di San Lazzaro/Ozzano	
	POLI FUNZIONALI	
	 Polo funzionale di Caselle e sue relazioni con l'ambito produttivo consolidato sovracomunale della Cicogna	
	 Polo funzionale di previsione: 1 - Caselle	
	 Poli funzionali esistenti: 2 - Centronova (Ipermercato e attività terziarie correlate) 3 - CAAB (Terziario direzionale, Università, Servizi Centro Agro-Alimentare)	
 Poli funzionali esterni al territorio dell'associazione		
 Polo funzionale "Bellaria"		
 Direttrice di potenziale sviluppo del Polo Funzionale Centronova		
AMBITI SPECIALIZZATI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE		
 Ambiti specializzati per attività produttive: comprende gli insediamenti specializzati di tipo produttivo (artigianale, industriale o terziario) esistenti o in corso di attuazione		
 Espansione degli ambiti specializzati per attività produttive previsti a conferma di previsioni vigenti		
 Ambiti produttivi misti (commerciale, terziario, industriale)		
 Aree di espansione dell'ambito produttivo sovracomunale di Ponte Rizzoli già individuato tramite Accordo Territoriale (Area Produttiva Ecologicamente Attrezzata-APEA)		

Dalla consultazione della **Tavola PSC.2.1a - "Tutele e vincoli di natura storico-culturale, paesaggistica e ambientale"**, l'area di progetto non è interessata da nessun tematismo individuato dal Piano.

Tuttavia, il tracciato della nuova linea MT in progetto, in particolare, via Guglielmo Marconi e via Tolara di Sotto, quest'ultima adiacente all'area di progetto, sono individuate dal piano come *Strade storiche*; via G. Marconi come "*Strada storica secondaria (art. 2.16)*", la seconda – via Tolara di Sotto – come "*Strada storica principale (art. 2.16)*"

Inoltre, la porzione a nord della linea MT in progetto ricade, per un breve tratto, nel "*Perimetro del territorio urbanizzato*".

Art. 2.16 Infrastrutturazioni storiche

[...]

3. *La viabilità storica non può essere soppressa né privatizzata o comunque alienata o chiusa salvo che per motivi di sicurezza e di pubblica incolumità. Devono essere inoltre salvaguardati gli elementi di pertinenza i quali, se di natura puntuale (quali pilastri, edicole e simili), in caso di modifica o trasformazione dell'asse viario, possono anche trovare una differente collocazione coerente con il significato percettivo e funzionale storico precedente.*


[...]

- b) *Per la viabilità d'impianto storico tutt'ora in uso nella rete della mobilità veicolare, che svolga attualmente funzioni di viabilità secondaria o di quartiere, ai sensi del seguente art. 3.4, deve essere tutelata la riconoscibilità dell'assetto storico di tale viabilità in caso di modifiche e trasformazioni, sia del tracciato che della sede stradale, attraverso il mantenimento percettivo del tracciato storico e degli elementi di pertinenza;*
- c) *Per la viabilità d'impianto storico tutt'ora in uso nella rete della mobilità veicolare, che svolga attualmente funzioni di viabilità locale, ai sensi del seguente art. 3.4, deve esserne tutelato l'assetto storico ancora leggibile, sia fisico, percettivo sia paesaggistico-ambientale e ne va*

favorito l'utilizzo come percorso per la fruizione turistico-culturale del territorio rurale, anche attraverso l'individuazione di tratti non carrabili (ciclo-pedonali), nonché ne va salvaguardata e valorizzata la potenziale funzione di corridoio ecologico. In particolare, sono da evitare allargamenti e snaturamenti della sede stradale (modifiche dell'andamento altimetrico della sezione stradale e del suo sviluppo longitudinale, modifiche alla pavimentazione e al fondo stradale). In caso di necessità di adeguamento del tratto viario alle disposizioni strutturali del Codice della Strada, sono da preferire soluzioni alternative all'allargamento sistematico della sede stradale, quali la realizzazione di spazi di fermata, "piazzole", per permettere la circolazione in due sensi di marcia alternati, introduzione di sensi unici, l'utilizzo di apparecchi semaforici, specchi, ecc. Le strade locali che non risultino asfaltate devono di norma rimanere tali. È da preferire il mantenimento dei toponimi storici se ancora utilizzati. La dotazione vegetazionale (filari di alberi, siepi) ai bordi della viabilità è da salvaguardare e potenziare e/o ripristinare, anche ai fini del raccordo naturalistico della rete ecologica di livello locale.

In tutti i casi di cui sopra, i tratti di viabilità storica ricadenti nei centri storici è precisata in sede di RUE.


[...]






La **Tavola PSC.2.2a - "Tutele e Vincoli relativi alla sicurezza e vulnerabilità del territorio"**⁷, evidenzia sul confine ovest del lotto, la presenza di un corso d'acqua e risulta che il lotto ricade in "Aree soggette a controllo degli apporti d'acqua (art.2.19)", "Zone vulnerabili da nitrati (art.2.5-2.6)" e Aree di ricarica di tipo B (art. 2.5, 2.6)".

Di seguito si riporta un estratto della tavola di Piano sopra citata.



⁷ Si segnala che in questa Tavola, il Fosso Galli non sembra esser stato rappresentato nella giusta posizione. Per il corretto posizionamento si faccia riferimento alla Tavola 6.1 del quadro conoscitivo del PSC.




Dalla consultazione della **Tavola 3.a – “Ambiti e trasformazione territoriale”**, emerge che l'area di progetto ricade nei seguenti tematismi individuati dal Piano:








































- “AVP – Ambito ad alta vocazione agricola (artt.5.8 e 5.9)” per la porzione a nord;
- “ASP_BN2.1 n. – Ambito di potenziale espansione dell'ambito produttivo sovracomunale di Ozzano-Tolara (art. 5.7)”;
- “ANS_C2.2 n. – Ambiti di potenziale sviluppo urbano secondo i criteri della perequazione urbanistica per funzioni prevalentemente residenziali (art. 5.6);
- “Principali assi dello scenario di riferimento tangenziale di distribuzione urbana”;
- “Corridoio di salvaguardia infrastrutturale”.

Per quanto concerne il tracciato della nuova Linea MT di progetto, questa ricade in parte nei seguenti tematismi individuati dal Piano:

- “AVP – Ambito ad alta vocazione agricola (artt.5.8 e 5.9)”;
- “ASP_A - Ambito produttivo di sviluppo sovracomunale (art. 5.4)”;
- “Siepe a latifoglie (art.3.3)”;
- “Percorsi extra urbani da realizzare”;
- “Percorsi extra urbani esistenti”;
- “Perimetro del territorio urbanizzato”;
- “Corridoio ecologico da realizzare nelle fasce di ambientazione delle infrastrutture”.

Si evidenzia inoltre, che la nuova linea MT in progetto interferisce con la "Ferrovia con servizio ferroviario metropolitano (SFM)".



Legenda	 Area di progetto	 Linea MT di progetto
	 Confini comunali	
	 Perimetro del territorio urbanizzato	
	SISTEMA DELLA MOBILITA' (artt. 3.4, 3.5, 3.6 e 3.7)	
	Sistema ferroviario	
	 Ferrovia con Servizio Ferroviario Metropolitano (SFM)	
	 Stazione SFM esistente	
	 Parcheggi scambiatori con il SFM, aree realizzate	
	Nodi della viabilità stradale	
	 Principali nodi della rete di base	
	 Principali nodi della viabilità secondaria di rilievo provinciale o interprovinciale	
	 Principali nodi della viabilità secondaria di rilievo intercomunale	
	 Principali nodi della viabilità di distribuzione urbana	
	 Nodi della Grande Rete	
	Sistema viario	
	 Autostrada di progetto (Passante Nord)	
	 Corridoio infrastrutturale ambientalizzato del passante autostradale nord	
	 Corridoio di salvaguardia infrastrutturale	
	 Autostrada esistente	
	 Sistema tangenziale	
	 Potenziamento dell'asse autostradale attraverso la realizzazione della IV corsia	
	 Rete di base di interesse regionale esistente	
	 Rete di base di interesse regionale dello scenario di riferimento tendenziale	
	 Viabilità extraurbana secondaria di rilievo provinciale e interprovinciale esistente	
	 Viabilità extraurbana secondaria di rilievo intercomunale esistente	
 Principali assi di distribuzione urbana		
 Principali assi di progetto di distribuzione urbana		
 Principali assi dello scenario di riferimento tangenziale di distribuzione urbana		
Principali percorsi ciclopeditoni		
 Percorsi naturalistici esistenti		
 Percorsi naturalistici da realizzare		
 Percorsi extra urbani esistenti		
 Percorsi extra urbani da realizzare		
 Principali ippovie (percorsi per passeggiate a cavallo)		
TERRITORIO URBANIZZATO		
 ACS - Centro storico (art. 5.1)		
 AUC_A - Ambito urbano consolidato (art. 5.2)		
 AUC_A1 - Ambito urbano consolidato frutto di piani attuativi recenti (art. 5.2)		
 AUC_B - Ambito urbano in corso di consolidamento: in attuazione sulla base di PUA approvati (art.5.2)		
 AUC_C - Ambito urbano consolidato da qualificare (art. 5.2)		
 AR - Ambito di riqualificazione occupato prevalentemente da attività produttive, caratterizzati da diffuso degrado funzionale e da episodi di dismissione delle attività (art. 5.3)		
 ASP_A - Ambito produttivo di sviluppo sovracomunale (art. 5.4)		
 ASP_B - Ambito produttivo consolidato sovracomunale (art. 5.4)		
 ASP_C - Ambito produttivo consolidato comunale (art. 5.4)		

Legenda		ASP_C1 - Ambito produttivo specializzato che ospita insediamenti a rischio di incidente rilevante (art. 5.4)	
		ASP_C2 - Ambito specializzato misto per funzioni commerciali, direzionali e terziarie (art. 5.4)	
		ASP1_A - Dotazione pertinenziale a servizio attività produttiva esistente	
		ASP_AN1.n - Ambiti produttivi in corso di consolidamento: in attuazione sulla base di PUA approvati (art. 5.4)	
		ANS_B - Comparti produttivi interclusi nel territorio urbanizzato oggetto di eventuale futura trasformazione (art. 5.5)	
		ASPR.n - Ambito specializzato consolidato per attività di ricerca e didattica universitaria (art. 5.4)	
	TERRITORIO URBANIZZABILE		
		ANS_C1.n - Comparti per nuovi insediamenti prevalentemente residenziali previsti a conferma di previsioni prevalenti (art. 5.6)	
		ANS_C2.n - Ambiti di potenziale sviluppo urbano secondo i criteri della perequazione urbanistica per funzioni prevalentemente residenziali (art. 5.6)	
		ANS_C3.n - Ambiti di potenziale sviluppo delle dotazioni territoriali/servizi (art.5.6)	
		ASP_AN2.n - Comparti di espansione dell'ambito produttivo sovracomunale di "Ponte Rizzoli" a conferma delle previsioni prevalenti (art. 5.7)	
		ASP_BN1.n - Ambito di potenziale espansione dell'ambito produttivo sovracomunale di "Ozzano-Tolara" (art. 5.7)	
		ASPRN.n - Comparti di espansione dell'ambito specializzato per attività di ricerca e didattica universitaria a conferma di previsioni prevalenti (art. 5.7)	
		Direttrici di sviluppo potenzialmente urbanizzabili per l'espansione dell'insediamento produttivo di rilievo sovracomunale "di sviluppo" di Ponte Rizzoli (Relazione Illustrativa punto 3.6.1)	
	TERRITORIO RURALE (art.t. 5.8 e 5.9)		
		I - Infrastruttura autostradale	
		ARP - Ambito agricolo di rilievo paesaggistico	
		AVP - Ambito ad alta vocazione produttiva agricola	
		Aree da sottoporre a Piano di Recupero Ambientale in quanto incongrue rispetto al contesto paesaggistico-ambientale	
		Aree per attività fruibili, ricreative, sportive e turistiche compatibili con il territorio rurale	
		Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (INFS)	
		Area destinata ad attività di Protezione Civile	
		Parco Archeologico di Claterna e di San Pietro	
	PRINCIPALI DOTAZIONI TERRITORIALI (art. 3.7)		
		Cimitero esistente	
		Ambito di potenziale localizzazione del cimitero intercomunale	
		Impianti di depurazione esistenti	
	PROGETTO DI RETE ECOLOGICA (art. 3.3)		
		Nodo complesso provinciale (Parco dei Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa)	
		Nodi ecologici semplici	
	Corridoi ecologici principali		
	Corridoi ecologici locali		
	Habitat seminaturale		
	Aree da rinaturalizzare		
Elementi minuti di potenziale rilievo ecologico			
	Filari igrofilii		
	Filari mesofili		
	Filari a quercia		
	Piantate		
	Siepe a latifoglie		
	Maceri e bacini artificiali		
Direzioni di collegamento della rete ecologica			
	Corridoi ecologici da realizzarsi nelle fasce di ambientazione delle infrastrutture		
	Corridoi ecologici da precisare in relazione a specifiche opportunità di investimento		

Art. 5.8 - Obiettivi per il PSC per il territorio rurale e sue articolazioni

1. *Nel territorio rurale il PSC, il RUE e il POC perseguono i seguenti obiettivi:*
 - *la tutela delle risorse naturali non rinnovabili, ivi comprese quelle che supportano il sistema produttivo agricolo;*
 - *la valorizzazione economica equilibrata delle risorse naturali rinnovabili; la tutela e promozione dell'efficienza delle imprese agricole; la promozione di modelli colturali compatibili con la tutela delle risorse naturali e con il paesaggio agrario storicizzato; in particolare l'estensione delle superfici a coltura biologica o integrata ai fini del contenimento degli apporti chimici;*
 - *l'equilibrio idrogeologico, sia attraverso le attività agricole, sia attraverso gli interventi di manutenzione della regimazione idraulica e di ripristino delle aree degradate, in coerenza con gli strumenti di piano e regolamentari delle Autorità di Bacino competenti per territorio;*
 - *la salvaguardia delle funzioni ecologiche dell'ambiente rurale, dell'efficienza della rete ecologica di cui all'art. 3.3 e in particolare la salvaguardia e miglioramento della biodiversità;*
 - *la tutela e valorizzazione delle strutture e degli elementi che caratterizzano le diverse Unità di paesaggio, e del patrimonio edilizio di interesse storico, ambientale o testimoniale;*
 - *lo sviluppo della fruizione turistica e la promozione di attività ricreative e sportive all'aria aperta compatibili con la tutela paesaggistica secondo gli indirizzi di cui all'art. 3.2; la promozione della complementarità fra attività agricole e offerta di servizi ricreativi e turistici;*
 - *il riuso del patrimonio edilizio di pregio storico-culturale e testimoniale non più utilizzato per l'agricoltura, per funzioni compatibili con le caratteristiche tipologiche degli immobili;*
 - *l'efficienza delle reti infrastrutturali e della sentieristica, anche ai fini della fruizione delle risorse naturali;*
 - *negli ambiti agricoli di rilievo paesaggistico, la salvaguardia delle attività agrosilvopastorali ambientalmente sostenibili.*
2. *Il PSC, in applicazione dell'art. A-16 comma 3 della LR 20/2000, articola il territorio rurale in due tipi di ambiti:*
 - a) *l'ambito agricolo ad alta vocazione produttiva di cui all'art. A-19. della LR 20/2000;*
 - b) *l'ambito agricolo di rilievo paesaggistico di cui all'art. A-18. della LR 20/2000.*
3. *Il PSC individua inoltre nel territorio rurale:*
 - a) *le aree di valore naturale ed ambientale, soggette a specifiche disposizioni di tutela, di cui al Titolo II;*
 - b) *l'area interessata dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (INFS);*
 - c) *le aree specificamente destinate ad attività fruibili, ricreative, sportive e turistiche compatibili, ivi compresa l'aviosuperficie;*
 - d) *i principali impianti ricadenti in territorio rurale costituenti dotazioni territoriali ed ecologiche (ad es. cimiteri, depuratori, discariche), nonché l'ambito orientativo di possibile localizzazione del nuovo cimitero intercomunale;*
 - e) *gli elementi della rete ecologica, esistente e di progetto, di cui all'art. 3.3;*

- f) *il perimetro del Parco dei gessi bolognesi e dei calanchi dell'Abbadessa, all'interno del quale le disposizioni del RUE e del POC devono comunque rispettare le disposizioni di cui al Piano Territoriale del Parco (PTP);*
- g) *nell'ambito di rilievo paesaggistico, gli edifici incongrui che costituiscono elemento di degrado dei valori paesaggistici, di cui incentivare la demolizione.*

Art. 5.9 - Direttive al RUE e al POC

[...]

11. *Il RUE disciplina la possibilità di realizzare nel territorio rurale impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili applicando le Linee-Guida emanate con Decreto dal Ministero dello sviluppo economico del 10/09/2010, nonché applicando le disposizioni emanate dalla Regione Emilia-Romagna quali la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa RER n.51 del 26/07/2011 (FER eolica, da biogas, da biomasse e idroelettrica) e n.28 del 06/12/2010 (FER all'energia solare fotovoltaica), DGR 1495/2011 - DGR 1496 del 24/10/2011 - DGR n.362 del 26/03/2012 relativamente alle zone idonee e non idonee all'installazione.*

[...]

Art. 5.7 - Nuovi ambiti specializzati per attività produttive (ASP AN2.n, ASP BN2.1, ASPRN.1 e ASPRN.2)

[...]

12. **Eventuale ampliamento dell'ambito produttivo di Ozzano-Tolara.** *Per l'ambito produttivo sovracomunale "consolidato" di Ozzano-Tolara, il PSC persegue l'obiettivo del consolidamento e qualificazione dell'apparato produttivo in essere.*

Nel quadro dell'Accordo territoriale per gli ambiti produttivi sovracomunali sottoscritto in data 20 maggio 2004 dai Comuni dell'Associazione di Comuni della Valle dell'Idice e dalla Provincia, l'eventuale programmazione dell'utilizzo di porzioni dell'ambito ASP_BN2.1 potrà avvenire sulla base di specifiche esigenze di trasferimento di aziende localizzate in ambito comunale. L'utilizzazione di tali aree di nuova urbanizzazione potrà avvenire con il POC, che dovrà assicurare le condizioni per cui l'insediamento sia riservato esclusivamente ad aziende già attive in comune di Ozzano e/o attualmente insediate in ambiti da riqualificare o che comunque necessitino di ampliamento non realizzabile nella loro sede attuale, e che non siano interessate al trasferimento nell'ambito di sviluppo di Ponte Rizzoli. Tali condizioni saranno assicurate con la sottoscrizione, preliminare all'inserimento di aree ASP_BN2.1 nel POC, di specifici accordi ex-art. 18 della LR 20/2000 con le proprietà dei terreni interessati e con le aziende interessate all'insediamento nei quali ciascuna azienda quantificherà la superficie produttiva richiesta, si impegnerà al trasferimento e motiverà la non disponibilità a trasferirsi a Ponte Rizzoli. In sede di inserimento nel POC l'accordo potrà essere sottoscritto anche solo con i proprietari proponenti ma con l'impegno di questi a trasferirne gli obblighi nelle successive fasi attuative alle aziende che intenderanno insediarsi. L'urbanizzazione dell'ambito potrà quindi avvenire per parti, in relazione al maturare di specifiche esigenze e alla sottoscrizione di specifici accordi. In coerenza con la valutazione dell'entità di domanda di ampliamento/trasferimento attualmente stimabile si stabilisce il vincolo che, rispetto all'estensione dell'intero ambito ASP-BN2.1 individuato

nella Tav. 3, potrà essere effettivamente posta in programmazione l'urbanizzazione di un massimo di 100.000 mq di ST.

[...]

Art. 5.6 – Ambiti per nuovi insediamenti urbani (ANS C1.n, C2.n e C3.n)

[...]

2. *due ambiti (ANS_C2.n) potenzialmente urbanizzabili: uno per lo sviluppo urbano del capoluogo verso nord per la residenza e relative dotazioni urbane e servizi ed uno per attività commerciali e di servizio alla stazione SFM;*
3. **Obiettivi generali.** *Negli ambiti per nuovi insediamenti il POC deve perseguire i seguenti obiettivi:*
 - *lo sviluppo dei centri urbani secondo ordinate addizioni dotate di adeguate urbanizzazioni e servizi e alta qualità ambientale, anche ai fini del miglioramento delle dotazioni e spazi collettivi dei limitrofi tessuti urbani consolidati, ove questi siano carenti;*
 - *la graduazione temporale dello sviluppo urbano in relazione al contemporaneo adeguamento della capacità delle reti di urbanizzazione generale;*
 - *un'equilibrata integrazione nei nuovi insediamenti tra la funzione abitativa, complessivamente dominante, e le attività economiche, sociali, culturali e produttive con essa compatibili.*
4. **Destinazioni d'uso.** *Gli ambiti per nuovi insediamenti urbani sono destinati prevalentemente alla funzione residenziale. Le altre funzioni ammissibili sono tutte quelle funzioni urbane pubbliche e private che sono complementari e compatibili con la funzione residenziale. Il POC definisce per ciascun comparto le funzioni ammissibili e la quota minima e massima di funzioni non residenziali da prevedere nel PUA, quest'ultima potrà essere stabilita entro il valore massimo del 30% della capacità edificatoria del comparto. Non sono ammissibili strutture commerciali medio-grandi e grandi.*

[...]

11. **Indirizzi e prescrizioni particolari per ciascun ambito.** *Si rinvia alla Relazione del PSC per la descrizione delle potenzialità e opportunità di trasformazione e degli obiettivi specifici da perseguire, e alla specifica scheda di Valsat per l'individuazione dei vincoli, criticità e condizionamenti da rispettare e delle mitigazioni da prevedere, scheda che per quanto riguarda le mitigazioni e gli indirizzi per la sostenibilità deve considerarsi parte integrante delle presenti norme.*

Di seguito si specifica, per ciascun ambito individuato con numero progressivo, la capacità insediativa massima nonché: le eventuali prescrizioni specifiche a cui il POC e i PUA devono attenersi. La superficie territoriale è meramente indicativa e non vincolante.

[...]

- **ANS_C2.2 “Capoluogo stazione SFM”:**
- ST = mq. 70.000 circa.

- *Capacità insediativa massima: 6.000 mq di Su, è ammissibile l'insediamento di strutture commerciali accessibili dalla stazione SFM entro i limiti dimensionali stabiliti dal P.O.I.C. della Provincia.*
- *H max orientativa = 4 piani fuori terra.*
- *Fatte salve ulteriori prescrizioni di cui agli artt. 2.5 e 2.6. SP min = 25% della ST.*
- *Quota max di destinazione residenziale = 0%.*

1.3.7 RUE - Regolamento Urbanistico Edilizio di Ozzano dell'Emilia

Secondo la L.R.20/2000 il Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) contiene la disciplina generale delle tipologie e delle modalità attuative degli interventi di trasformazione e delle destinazioni d'uso. Il regolamento contiene le norme attinenti alle attività di costruzione, di trasformazione fisica e funzionale e di conservazione delle opere edilizie, ivi comprese le norme igieniche di interesse edilizio. Esso norma, inoltre, la disciplina degli elementi architettonici e urbanistici, degli spazi verdi e degli altri elementi che caratterizzano l'ambiente urbano.

Dalle Norme del RUE al capo 1.6 risulta che la tipologia d'uso in cui rientra l'intervento di interesse è il "c6-*Impianti per la produzione e commercializzazione di energia. Comprende gli impianti per i quali è richiesta l'autorizzazione unica*".


Nella **Tavola "Ambiti Urbani e Dotazioni Territoriali" - Oz.RUE.1.1a** (ultima approvazione 2019 - var.7), il lotto è interessato dai seguenti tematismi:



















- *"AVP - Ambito ad alta vocazione produttiva agricola – art.4.6.1-4.6.2";*
- *"Ambiti potenziali per nuovi insediamenti prevalentemente residenziali e/o di servizio (art. 4.5.1)";*
- *"Ambiti potenziali per nuovi insediamenti specialistici (4.5.2)";*
- *"Fascia di rispetto ferroviario (art. 3.3.2)";*
- *"Fascia di rispetto stradale (art. 3.3.2)".*





















Il nuovo tracciato della Linea MT di progetto è interessata dai seguenti tematismi:

- *"Perimetro del territorio urbanizzato";*
- *"ASP2 – Ambiti specializzati per attività turistico-ricreative e sportive private (capo 4.4);*
- *"Linea elettrica media tensione e relativa DPA (art. 3.4.2)";*
- *"Linea elettrica media tensione interrata o in cavo (art. 3.4.2)";*
- *"Linea elettrica di alta tensione e relativa DPA (art 3.4.2)";*
- *"Linea elettrica di alta tensione interrata DPA (art 3.4.2)".*

TAVOLA 1.1a – AMBITI URBANI E DOTAZIONI TERRITORIALI (RUE)



Legenda	 Area di progetto	 Linea MT di progetto
	 Confini comunali	
	 Perimetro del territorio urbanizzato	
	TERRITORIO URBANIZZATO	
	 ACS - Centro storico (capo 4.1)	
	Ambiti consolidati prevalentemente residenziali (capo 4.2)	
	 AUC1 - Ambiti urbani consolidati di centralità urbana	
	 AUC2 - Ambiti urbani consolidati saturi	
	 AUC3 - Ambiti urbani consolidati frutto di piani attuativi unitari recenti o in corso di completamento	
	 AUC4 - Ambiti urbani consolidati per funzioni residenziali e miste	
	 AUC5 - Ambiti urbani consolidati delle frange urbane e dei nuclei minori	
	 AUC6.n - Porzione degli ambiti consolidati in cui le eventuali trasformazioni significative sono disciplinate nel POC	
	 AUC7.n - Lotti o comparti ai quali si applica una normativa speciale di RUE	
	Ambiti del territorio urbanizzato	
	 ASP1 - Ambiti specializzati per attività produttive prevalentemente manifatturiere, totalmente o prevalentemente edificati (capo 4.4)	
	 ASP1* - Ambiti specializzati per attività produttive prevalentemente manifatturiere, totalmente o prevalentemente edificati, privi di edificabilità (capo 4.4)	
	 ASP2 - Ambiti specializzati per attività turistico-ricreative e sportive private (capo 4.4)	
	 ASP3 - Ambiti specializzati per attività commerciali e/o direzionali (capo 4.4)	
	 ASP3 (*) - Ambiti a nord e sud della via Emilia entro cui è ammissibile l'insediamento di medie strutture di vendita di prodotti non alimentari (capo 4.4)	
	 ASP5 - Ambiti specializzati per attività produttive frutto di piani attuativi recenti o in corso di consolidamento: in attuazione sulla base di PUA approvati (capo 4.4)	
	 ASP6 - Ambiti specializzati frutto di piani attuativi recenti o in corso di attuazione sulla base di un PUA approvato (capo 4.4)	
	 ASP7 - Ambiti specializzati per attività di ricerca e didattica universitaria (capo 4.4)	
	 ASP8 - Ambiti specializzati per insediamenti a rischio di incidente rilevante (capo 4.4)	
	 ASP1_A - Dotazione pertinenziale a servizio attività produttiva esistente	
	 ANS2 - Comparti produttivi interclusi nel territorio urbanizzato oggetto di eventuale futura trasformazione (art.4.3.1)	
 AR - Ambito di riqualificazione (art.4.3.1)		
 Rete stradale e parcheggi di urbanizzazione		
TERRITORIO URBANIZZABILE		
 Ambiti potenziali per nuovi insediamenti prevalentemente residenziali e/o di servizio (art.4.5.1)		
 Ambiti potenziali per nuovi insediamenti specialistici (art.4.5.2)		
TERRITORIO RURALE		
 Ambiti potenziali per nuovi insediamenti specialistici (art.4.5.2)		
 ARP - Ambito agricolo di rilievo paesaggistico		
 AVP - Ambito ad alta vocazione produttiva agricola		
 Aree da sottoporre a Piano di Recupero Ambientale in quanto incongrue rispetto al contesto paesaggistico-ambientale (art. 4.6.15)		
 Aree attrezzate per attività fruibili, ricreative, sportive e turistiche compatibili in territorio rurale (art. 4.6.7)		
 Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) (art. 4.6.5.1)		
 Area destinata ad attività di Protezione Civile (art.4.6.10)		
 Parco Archeologico di Claterna e di San Pietro (art.4.6.5.2)		
 Impianti produttivi isolati in territorio rurale (art.4.6.6)		
RISPETTI DELLE INFRASTRUTTURE		
 Fascia di rispetto ferroviario (art.3.3.2)		
 Fascia di rispetto stradale (art.3.3.2)		
 Fascia di servitù delle condotte di metano (art.3.4.3)		
 Aree di salvaguardia per le cabine di prelievo gas metano (art.3.4.3)		

Legenda		Ambito di rispetto cimiteriale (art.3.6.2)
		Ambito di rispetto del depuratore (art.3.4.4)
		Aree di rispetto delle zone di decollo e atterraggio ENAC (art. 3.6.4)
		Ambito di rispetto dei coni di atterraggio e decollo degli aviosuperfici (art.3.6.3)
		Elettrodotti alta tensione - Distanze di Prima Approssimazione (DM 29 maggio 2008) (art. 3.4.2)
		Elettrodotti media tensione - Distanze di Prima Approssimazione (DM 29 maggio 2008) (art. 3.4.2)
		Linea elettrica alta tensione (art.3.4.2)
		Linea elettrica alta tensione interrata (art.3.4.2)
		Linea elettrica media tensione (art.3.4.2)
		Linea elettrica media tensione interrata o in cavo (art.3.4.2)
	AREA DI DANNO DI STABILIMENTI A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE (RIR) (ricomprese nel comune di S.Lazzaro)	
		Zona di elevata letalità
		Zona di inizio letalità
		Zona di lesioni irreversibili
		Zona di lesioni reversibili
CATEGORIE DI TUTELA E TIPI DI INTERVENTO EDILIZIO (art. 4.1.2)		
	categoria 1 - restauro scientifico	
	sottocategoria 2A - restauro e risanamento conservativo	
	sottocategoria 2B - restauro e risanamento conservativo	
	sottocategoria 2D	
	sottocategoria 3A	
	sottocategoria 3B - demolizione	

Art. 4.5.1 – Ambiti per nuovi insediamenti urbani (ANS): interventi ammessi in assenza di Piano Urbanistico Attuativo

1. Negli ambiti per nuovi insediamenti urbani (ANS) gli interventi sono programmati dal POC e si attuano previa approvazione di un Piano Urbanistico Attuativo.
2. Negli ambiti per i quali sia già vigente un PUA gli interventi si attuano nel rispetto del PUA vigente; sono ammesse varianti al PUA che non incrementino la capacità edificatoria e non riducano la superficie permeabile prevista dal PUA stesso.
3. In attesa dell'approvazione del PUA, nelle aree in cui non siano previsti interventi nel POC, sono ammessi interventi edilizi diretti di recupero di edifici esistenti (MO, MS, RS, RRC, RE) e interventi di demolizione D; gli interventi di mutamento d'uso (MU) sono ammessi esclusivamente per gli usi consentiti negli ambiti AUC, ai sensi dell'art. 4.2.2 comma 1, 2 e 3. In presenza di fabbricati esistenti è possibile realizzare strutture pertinenziali indicate all'art.4.6.8.
4. Dopo l'attuazione degli interventi previsti nel PUA approvato, ivi compresa la completa realizzazione delle opere di urbanizzazione, e la scadenza della relativa convenzione, sono ammessi interventi edilizi diretti nel rispetto dei medesimi limiti e prescrizioni del PUA. Nel caso che sia scaduta la convenzione senza che siano state attuate completamente le opere di urbanizzazione previste, in attesa del loro completamento sono ammessi esclusivamente interventi di recupero MO, MS, RS, RRC, RE.

Art. 4.5.2 – Nuovi ambiti specializzati per attività produttive: interventi ammessi in assenza di Piano Urbanistico Attuativo

1. *Nei nuovi ambiti specializzati per attività produttive (ASP_BN) gli interventi sono programmati dal POC e si attuano previa approvazione di un Piano Urbanistico Attuativo.*
2. *Nei nuovi ambiti specializzati per attività produttive (ASP_BN) gli interventi sono programmati dal POC e si attuano previa approvazione di un Piano Urbanistico Attuativo o sulla base di specifici accordi.*
3. *Negli ambiti per i quali sia già vigente un PUA gli interventi si attuano nel rispetto del PUA vigente; sono ammesse varianti al PUA che non incrementino la capacità edificatoria e non riducano la superficie permeabile prevista dal PUA stesso.*
4. *Per gli ambiti ASP_BN, in attesa dell'approvazione del PUA, nelle aree in cui non siano previsti interventi nel POC, sono ammessi interventi edilizi diretti di recupero di edifici esistenti (MO, MS, RS, RRC, nonché RE purché senza aumento di carico urbanistico) e interventi di demolizione D. Non sono ammessi interventi di mutamento d'uso (MU).*
5. *Per gli ambiti ASP_RN, in attesa dell'approvazione del PUA, nelle aree in cui non siano previsti interventi nel POC, sono ammessi interventi edilizi diretti di recupero di edifici esistenti nel rispetto di quanto indicato nelle schede del fabbricato qualora soggetto tutela ovvero MO, MS, RS, RRC, RE per i fabbricati non tutelati e interventi di demolizione D; gli interventi di mutamento d'uso (MU) sono ammessi esclusivamente per gli usi consentiti negli ambiti Auc, ai sensi dell'art. 4.2.2.*
6. *Dopo l'attuazione degli interventi previsti nel PUA approvato, ivi compresa la completa realizzazione delle opere di urbanizzazione, e la scadenza della relativa convenzione, sono ammessi interventi edilizi diretti nel rispetto dei medesimi limiti e prescrizioni del PUA. Nel caso che sia scaduta la convenzione senza che siano state attuate completamente le opere di urbanizzazione previste, in attesa del loro completamento sono ammessi esclusivamente interventi di recupero MO, MS, RRC, RE.*

Art. 4.6.1 – Articolazione del territorio rurale

1. *Negli elaborati 1.1 del RUE è riportata l'articolazione del territorio rurale in due tipi di ambiti come definiti dal PSC:*
 - 1) *l'ambito agricolo ad alta vocazione produttiva di cui all'art. A-19. della L.R. 20/2000;*
 - 2) *l'ambito agricolo di rilievo paesaggistico di cui all'art. A-18. della L.R. 20/2000 al cui interno è ricompreso il Parco regionale dei gessi bolognesi e dei Calanchi dell'Abbadessa.*

[...]

Art. 4.6.2 - Usi previsti e consentiti

1. *Nel territorio rurale, oltre ad interventi per le funzioni agricole propriamente dette e attività connesse (usi f) o comunque coerenti con il territorio rurale (c4 e c2) sono ammissibili, nel rispetto delle condizioni prescritte nel PSC e specificate nel RUE, interventi edilizi diretti finalizzati ai seguenti usi: g1, g3, g5, g7, g11 e c6 nel rispetto delle normative di settore.*

[...]

Art. 3.3.2 - Fasce di rispetto stradale e ferroviario e distanze minime dal confine stradale

[...]

Nelle fasce di rispetto stradale e ferroviario è ammesso l'uso c6, nonché l'installazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili non considerati entro l'uso c6 (ossia non soggetti ad autorizzazione unica), nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa regionale in materia di localizzazione e tipologia degli impianti a cui si rinvia (DAL n.28 del 2010 e n.51 del 2011), fermo restando l'acquisizione del parere favorevole dell'Ente proprietario della strada.

Per completezza si riporta anche l'art. delle Norme del RUE relativo alle fasce di rispetto:

Art. 3.4.2 - Elettrodotti e relative norme di tutela

1. *La determinazione delle fasce di rispetto ai fini della tutela della salute pertinenti alle linee elettriche, alle cabine elettriche e alle stazioni primarie deve essere compiuta sulla base della metodologia definita dal D.M. 29 maggio 2008, pubblicato in G.U. 5 luglio 2008, n.156. L'ampiezza delle fasce di rispetto deve essere comunicata dal proprietario/gestore dell'impianto, ai sensi del D.P.C.M. 8 luglio 2003.*

[...]

4. *Le 'DPA' individuate devono considerarsi come zone all'interno delle quali, in caso di intervento edilizio o di mutamento d'uso che non siano compatibili con le limitazioni riguardanti le fasce di rispetto, il Comune deve richiedere all'Ente gestore dell'impianto l'esatta posizione della linea elettrica o cabina e l'estensione della relativa fascia di rispetto, ai fini della verifica dell'ammissibilità dell'intervento.*
5. *Per i casi complessi, come presenza di due o più linee (parallele o che si incrociano), presenza di un angolo di deviazione della linea, presenza di campata a forte dislivello e/o orografia complessa del territorio le 'DPA' individuate dal RUE non sono più valide ed è necessario ricorrere al calcolo esatto della fascia di rispetto.*


Nella **Tavola "Ambiti Urbani e Dotazioni Territoriali" - Oz.RUE.1.2a** (ultima approvazione 2020 - var.8), l'area di progetto è individuata dalla tavola di Piano dai seguenti tematismi:

- "AVP-Ambito ad alta vocazione produttiva agricola – (art.4.6.1-4.6.2)";
- "Ambiti potenziali per nuovi insediamenti prevalentemente residenziali e/o di servizio (art. 4.5.1)";
- "Ambiti potenziali per nuovi insediamenti specialistici (4.5.2)";
- "Fascia di rispetto ferroviario (art. 3.3.2)";
- "Fascia di rispetto stradale – (art. 3.3.2)"































Per quanto concerne, invece, la nuova linea MT interrata di progetto, questa risulta ricadere nei seguenti tematismi:

- "Perimetro del territorio urbanizzato";

- "Elettrodotti alta tensione - Distanze di Prima Approssimazione (DM 29 maggio 2008) – (art. 3.4)";
- "ASP2 – Ambiti specializzati per attività ricettive, ricreative e sportive private (artt. 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3)";
- "Fascia di riferimento della rete a media tensione (obiettivo di qualità 0.2 microtesla) (art. 3.4.2)";
- "Linea elettrica alta tensione (art.3.4.2)";
- "Linea elettrica alta tensione interrata (art.3.4.2)";
- "Linea elettrica media tensione (art.3.4.2)";
- "Linea elettrica media tensione interrata o in cavo (art.3.4.2)";
- "At - Attrezzature tecnologiche (capo 3.4)".



Legenda	 Area di progetto	 Linea MT di progetto
	 Confini comunali  Perimetro del territorio urbanizzato	
	TERRITORIO URBANIZZATO	
	 ACS - Centro storico (capo 4.1)	
	Ambiti consolidati prevalentemente residenziali (capo 4.2)	
	 AUC1 - Ambiti urbani consolidati di centralità urbana	
	 AUC2 - Ambiti urbani consolidati saturi	
	 AUC3 - Ambiti urbani consolidati frutto di piani attuativi unitari recenti o in corso di completamento sulla base di un PUA approvato	
	 AUC4 - Ambiti urbani consolidati per funzioni residenziali e miste	
	 AUC5 - Ambiti urbani consolidati delle frange urbane e dei nuclei minori	
	 AUC6 - Porzione degli ambiti consolidati in cui le eventuali trasformazioni significative sono disciplinate nel POC	
	 AUC7 - Lotti o comparti ai quali si applica una normativa speciale di RUE	
	Altri ambiti del territorio urbanizzato	
	 ASP1 - Ambiti specializzati per attività produttive prevalentemente manifatturiere, totalmente o prevalentemente edificati (artt.4.4.1, 4.4.2 e 4.4.3)	
	 ASP1* - Ambiti specializzati per attività produttive prevalentemente manifatturiere, totalmente o prevalentemente edificati, privi di edificabilità (artt.4.4.1, 4.4.2 e 4.4.3)	
	 ASP2 - Ambiti specializzati per attività ricettive, ricreative e sportive private (artt.4.4.1, 4.4.2 e 4.4.3)	
	 ASP3 - Ambiti specializzati per attività commerciali e/o direzionali (artt.4.4.1, 4.4.2 e 4.4.3)	
	 ASP3 (*) - Ambiti a nord e sud della via Emilia entro cui è ammissibile l'insediamento di medie strutture di vendita di prodotti non alimentari (artt.4.4.1, 4.4.2 e 4.4.3)	
	 ASP5 - Ambiti specializzati per attività produttive frutto di piani attuativi recenti o in corso di consolidamento: in attuazione sulla base di PUA approvati (artt.4.4.1, 4.4.2 e 4.4.3)	
	 ASP6 - Unità edilizie ricadenti in ambiti ASP aventi una destinazione in atto residenziale o comunque non congruente con le caratteristiche dell'ambito (artt.4.4.1, 4.4.2 e 4.4.3)	
	 ASP7 - Ambiti specializzati per attività di ricerca e/o didattica universitaria (artt.4.4.1, 4.4.2 e 4.4.3)	
	 ASP8 - Ambiti specializzati produttivi che ospitano insediamenti a rischio di incidente rilevante (artt.4.4.1, 4.4.2 e 4.4.3)	
	 ASP1_A - Dotazione pertinenziale a servizio attività produttiva esistente	
	 ANS2 - Comparti produttivi interclusi nel territorio urbanizzato oggetto di eventuale futura trasformazione (art. 4.3.1)	
	 AR - Ambito di riqualificazione (art. 4.3.1)	
	 Rete stradale e parcheggi di urbanizzazione	
	 Infrastruttura ferroviaria	
	Aree per attrezzature e spazi collettivi (art.3.1.2)	
	 AS - Zone per attrezzature collettive civili e per servizi scolastici di base: m=materno / n=nido / e=elementare / o=medie dell'obbligo A=amministrativi / B=assistenziali / S= sociali / G= gattile/canile	
	 AREl - Zone per attrezzature religiose	
 V - Zone per verde pubblico		
 VS - Zone per verde pubblico attrezzato per lo sport		
 P - Principali parcheggi pubblici		
Aree per dotazioni urbane o ecologiche		
 Cim - Cimiteri (art.3.6.1)		
 At - Attrezzature tecnologiche (capo 3.4)		
 Vi - Aree verdi di complemento alle infrastrutture (capo 3.1)		
 Vdot - Dotazioni ecologiche (zone verdi ricomprese nelle fasce di rispetto degli elettrodotti) (capo 3.1)		
TERRITORIO URBANIZZABILE		
 Ambiti potenziali per nuovi insediamenti prevalentemente residenziali e/o di servizio (art.4.5.1)		
 Ambiti potenziali per nuovi insediamenti specialistici (art.4.5.2)		
TERRITORIO RURALE (capo 4.6)		
 Infrastruttura autostradale		
 ARP - Ambito agricolo di rilievo paesaggistico (artt.4.6.1 e 4.6.2)		
 AVP - Ambito ad alta vocazione produttiva agricola (artt.4.6.1 e 4.6.2)		
 Aree da sottoporre a Piano di Recupero Ambientale in quanto incongrue rispetto al contesto paesaggistico-ambientale (art.4.6.15)		
 Aree attrezzate per attività fruttive, ricreative, sportive e turistiche compatibili in territorio rurale (art.4.6.7)		
 Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) (art. 4.6.5.1)		
 Area destinata ad attività di Protezione Civile (art.4.6.10)		
 Parco Archeologico di Claterna e di San Pietro (art.4.6.5.2)		

Legenda	 Parco Archeologico di Claterna e di San Pietro (art.4.6.5.2)
	 Impianti produttivi isolati in territorio rurale (art.4.6.6)
	PRINCIPALI PERCORSI CICLOPEDONALI
	 Percorsi naturalistici esistenti
	 Percorsi urbani ed extraurbani esistenti
	RISPETTI DELLE INFRASTRUTTURE
	 Fascia di rispetto ferroviario (art.3.3.2)
	 Fascia di rispetto stradale (art.3.3.2)
	 Fascia di servitù delle condotte di metano (art..3.4.3)
	 Aree di salvaguardia per le cabine di prelievo gas metano (art..3.4.3)
	 Ambito di rispetto cimiteriale (art.3.6.2)
	 Ambito di rispetto del depuratore (art.3.4.4)
	 Aree di rispetto delle zone di atterraggio e decollo ENAC (art. 3.6.4)
	 Ambito di rispetto dei coni di atterraggio e decollo degli aviosuperfici (art.3.6.3)
	 Elettrodotti alta tensione - Distanze di Prima Approssimazione (DM 29 maggio 2008) (art. 3.4.2)
	 Fascia di riferimento della rete a media tensione (obiettivo di qualità 0.2 microtesla) (art. 3.4.2)
	 Linea elettrica alta tensione (art.3.4.2)
	 Linea elettrica alta tensione interrata (art.3.4.2)
	 Linea elettrica media tensione (art.3.4.2)
	 Linea elettrica media tensione interrata o in cavo (art.3.4.2)
	AREA DI DANNO DI STABILIMENTI A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE (RIR) (ricomprese nel comune di S.Lazzaro)
	 Zona di elevata letalità
	 Zona di inizio letalità
	 Zona di lesioni irreversibili
	 Zona di lesioni reversibili
CATEGORIE DI TUTELA E TIPI DI INTERVENTO EDILIZIO (art. 4.1.2)	
 categoria 1 - restauro scientifico	
 sottocategoria 2A - restauro e risanamento conservativo	
 sottocategoria 2B - restauro e risanamento conservativo	
 sottocategoria 2D	
 sottocategoria 3A	
 sottocategoria 3B - demolizione	
Tipologie Insediative (art.4.6.4)	
VP - Ville, palazzi, edifici civili	
R - Edifici a tipologia abitativa	
RSF - Edifici promiscui a corpo unico con abitazione e stalla fienile	
SF - Stalla - fienile	
S,F,ACC - Stalla, fienile, tettoia, accessorio agricolo, e pro servizi minori (fomo, porciaia, pollaio ecc.)	
PR - Edifici produttivi (opifici, caseifici, ecc.)	
CH - Chiesa, oratorio, accessorio all'attività religiosa e cimitero	
CU - Edicole, pilastri, piccoli luoghi di culto e torre	
A - Pozzo, fontana	
M - Mulino	
 Numero di riferimento delle schede di censimento	
 Corti coloniche integre nella loro configurazione storica originaria e aree di pertinenza di complessi rurali storici (art. 4.1.6)	

Di seguito si riportano inoltre alcune parti di interesse dalle Norme del RUE.

Art. 4.6.9 – Impianti di produzione di energia e impianti per l'ambiente

Nel territorio rurale, è ammissibile, per intervento edilizio diretto, la realizzazione di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili, nel rispetto di quanto stabilito dalle Delibere di Assemblea Legislativa del 06 dicembre 2010, n. 28 e del 26 luglio 2011, n. 51 per quanto concerne l'individuazione delle aree e dei siti idonei.

Art. 4.7.10 – Interventi per uso c6: impianti di produzione energetica

Oltre a quanto consentito in generale ai sensi dell'art. 4.6.9, per le unità agricole è ammissibile la realizzazione di impianti aziendali (uno per azienda) o interaziendali in forma associata secondo quanto disposto dalla DAL Regione Emilia-Romagna n. 28/2010 e dalla DAL Regione Emilia Romagna n. 51/2011.

[...]

Art. 5.1.5 – Recinzioni e muri di cinta

1. In tutte le zone del territorio comunale, le recinzioni, se intonacate, dovranno, essere tinteggiate congruentemente alla colorazione dell'edificio di pertinenza. In caso di nuove recinzioni, queste dovranno armonizzarsi per forma e dimensione e caratteristiche con quelle limitrofe esistenti rimanendo in ogni caso esclusa l'imitazione di materiali naturali con altri materiali. In caso di recinzioni costituite da reti metalliche queste vanno sostenute con paletti infissi nel terreno o con cordoli emergenti dal suolo almeno 0,30 m.
2. Nel territorio rurale possono essere delimitati gli spazi di pertinenza delle unità edilizie con recinzioni uniformi e continue almeno su tutti i lati prospicienti lo spazio di uso pubblico, utilizzando soluzioni che per forme, materiali e colori siano adeguate alle caratteristiche rurali del contesto. Intorno agli edifici abitativi sono ammesse nuove recinzioni esclusivamente in siepe viva, con eventuale rete metallica di altezza non superiore a m 1,50 inglobata nella siepe, in modo che, a piante sviluppate, non sia visibile salvo motivate esigenze da valutarsi e derogarsi caso per caso. E' ammessa la realizzazione di cancelli sugli accessi, carrabili o pedonali, anche sostenuti da colonne o pilastri in muratura. Le siepi dovranno essere realizzate con essenze autoctone. Sono fatte salve le prescrizioni che prevedono siepi più alte e cortine vegetali arboree con finalità di mitigazione dell'impatto visivo al contorno di edifici specialistici (allevamenti, silos, magazzini, ricoveri di macchine agricole e simili).

Art. 5.2.3 - Distanza dal confine di proprietà (D1)

[...]

2. Negli interventi di NC nonché negli interventi di RE nei quali venga modificata la distanza dal confine, o venga modificata la sagoma del fronte prospiciente il confine, aumentandone la larghezza o l'altezza:
 - D1 maggiore o uguale a m 5,00 per edifici aventi H minore o uguale di 10 m (salvo gli eventuali ispessimenti delle chiusure verticali esterne per finalità strutturali o di isolamento nei limiti indicati dalla normativa di settore inerente l'adeguamento sismico e/o il risparmio energetico).
 - D1 maggiore o uguale a m (H/2) per edifici aventi H maggiore di 10 m (salvo gli eventuali ispessimenti delle chiusure verticali esterne per finalità strutturali o di isolamento nei limiti indicati dalla normativa di settore inerente l'adeguamento sismico e/o il risparmio energetico).
 - in caso di edifici ad altezze differenziate o a gradoni la distanza D1 in rapporto all'altezza del fronte va misurata in corrispondenza di ogni porzione di fronte e al relativo arretramento

[...]

4. In base ad un accordo con la proprietà confinante, depositato agli atti del Comune ed allegato in copia ai documenti della richiesta del titolo abilitativo, è consentito costruire con valori di D1 inferiori a quelli indicati ai commi precedenti fino ad un minimo di m 3,00, come pure costruire sul confine anche qualora su detto confine non vi siano edifici.
5. Sono ammissibili distanze inferiori o nulle, su parere favorevole del responsabile del SUE dal confine di aree che, nell'ambito di un PUA o di un intervento edilizio diretto, vengano cedute ad uso pubblico quali aree per opere di urbanizzazione ai sensi degli artt. 3.1.6 e 3.1.7, anche in forma di parcheggi multipiano fuori ed entro terra.

Art. 4.6.9 – Impianti di produzione di energia e impianti per l'ambiente

Nel territorio rurale, è ammissibile, per intervento edilizio diretto, la realizzazione di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili, nel rispetto di quanto stabilito dalle Delibere di Assemblea Legislativa del 06 dicembre 2010, n. 28 e del 26 luglio 2011, n. 51 per quanto concerne l'individuazione delle aree e dei siti idonei.

1.4 STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE DI SETTORE


1.4.1 Piano Stralcio Assetto Idrogeologico (PAI)

Con la pubblicazione nella G.U.R.I. n. 27 del 2 febbraio 2017 entra in vigore il D.M. 25 ottobre 2016 che disciplina l'attribuzione e il trasferimento della soppressa Autorità di bacino interregionale del fiume Reno alla Autorità di bacino del Po del Distretto Padano.

L'area di progetto non è interessata da nessun tematismo individuato dal PAI.

Da sito ISPRA⁸, risulta che l'area non è interessata da problematiche relative al PAI; si sottolinea che una superficie di circa 12.000 mq del compendio ricade in area di pericolosità elevata.


⁸ <https://idrogeo.isprambiente.it/app/>



1.4.2 Piano di Gestione Rischio Alluvioni (PGRA)

Analizzando la cartografia disponibile sul Geoportale Nazionale relativa al Piano di Gestione Rischio Alluvioni del 2021, emerge che l'area di progetto rientra nella classificazione "R2 – medio", con tempi di ritorno T_r = da 100 a 200 a.

Il tracciato della nuova linea MT in progetto attraversa alcune aree classificate dal Piano come aree di rischio "R3 – elevato, con tempi di ritorno T_r = da 10 a 50 anni. Tuttavia, si sottolinea che il tracciato sarà realizzato in sotterranea su viabilità già esistente.



Per quanto concerne gli effetti di pericolosità del Reticolo idrografico principale di pianura (RP), la mappa della pericolosità del PGRA aggiornata al 2022 indica una pericolosità media (M-P2) per tutta l'area in oggetto.

Tale classificazione nelle Norme Integrative della Variante di Coordinamento PGRA - PAI, corrisponde alle aree potenzialmente interessate da alluvioni poco frequenti (P2).

Le Norme Integrative della Variante di Coordinamento PGRA - PAI, all'Art. 32 citano quanto segue:


Nelle aree potenzialmente interessate da alluvioni frequenti (P3) o poco frequenti (P2), le amministrazioni comunali, oltre a quanto stabilito dalle norme di cui ai precedenti Titoli del presente piano, nell'esercizio delle attribuzioni di propria competenza opereranno in riferimento alla strategia e ai contenuti del PGRA e, a tal fine, dovranno:

- a. *aggiornare i Piani di emergenza ai fini della Protezione Civile, conformemente a quanto indicato nelle linee guida nazionali e regionali, specificando lo scenario d'evento atteso e il modello d'intervento per ciò che concerne il rischio idraulico.*
- b. *assicurare la congruenza dei propri strumenti urbanistici con il quadro della pericolosità d'inondazione caratterizzante le aree facenti parte del proprio territorio, valutando la*


sostenibilità delle previsioni relativamente al rischio idraulico, facendo riferimento alle possibili alternative localizzative e all'adozione di misure di riduzione della vulnerabilità dei beni e delle persone esposte.

- c. consentire, prevedere e/o promuovere, anche mediante meccanismi incentivanti, la realizzazione di interventi finalizzati alla riduzione della vulnerabilità alle inondazioni di edifici e infrastrutture.

Di seguito si riporta un estratto della cartografia sopra citata.



Per quanto concerne gli effetti di pericolosità del Reticolo secondario di pianura (RSP), la cartografia del PGRA aggiornata al 2022 indica una probabilità media (M-P2) per la maggior parte dell'area, con una piccola zona a probabilità frequente (H-P3) in corrispondenza dello spigolo NW dell'area in oggetto, come indicato nell'immagine seguente:



1.4.3 Rete Europea Natura 2000

La Rete Natura 2000 rappresenta una concreta risposta da parte dell'Unione Europea, e quindi dei suoi Stati membri, al problema della tutela della biodiversità. Con essa, infatti, prende origine un sistema articolato di aree designate al fine di garantire, e all'occorrenza migliorare, uno stato di conservazione soddisfacente di tipi di habitat naturali e seminaturali, di habitat di specie e delle specie tutelati da due provvedimenti comunitari: la Direttiva 92/43/CEE, denominata "Habitat" che riprende ed amplifica le disposizioni della Direttiva 79/409/CEE, nota come "Uccelli".

La rete si compone di due differenti tipologie di aree protette: le Zone Speciali di Conservazione (ZSC), nell'ambito della direttiva "Habitat", e le Zone di Protezione Speciale (ZPS), nell'ambito della direttiva "Uccelli", tra le quali ci possono essere rapporti spaziali di vario grado, dalla perfetta corrispondenza, all'inclusione totale o parziale, fino all'assenza di intersezione. Attualmente il processo di designazione delle ZSC non è ancora concluso e i siti sono definiti Siti di Importanza Comunitaria (SIC).


Con la rete Natura 2000 si sta consolidando un sistema di aree che, seppur non contigue, garantisce all'interno della regione biogeografica di appartenenza il mantenimento della funzionalità ecologica di habitat e specie.

Differentemente dalla logica istitutiva dei parchi e delle aree naturali protette, rete Natura 2000 attribuisce valore non solo ai luoghi ad alta naturalità ma anche a quegli ambiti limitrofi divenuti indispensabili per mettere in relazione questi siti. In Italia, con il provvedimento di recepimento della direttiva "Habitat" - decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, modificato e integrato da un nuovo decreto del Presidente n. 120 del 2003 - viene attribuito direttamente alle Regioni il compito di provvedere all'attuazione di Natura 2000, nell'ambito del proprio territorio amministrativo di competenza, sia per quanto riguarda la designazione dei siti, sia per la gestione di questi, attraverso opportuni strumenti, al fine di evitare il degrado degli habitat naturali, degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie.

Dalla cartografia di riferimento regionale - di seguito riportata in un estratto - emerge che l'area di progetto non è interessata da alcun elemento di tutela.

Il sito Natura 2000 più prossimo all'area di progetto è il seguente:

- IT4050001 - Gessi Bolognesi, Calanchi dell'Abbadessa, a circa 1,7 Km dal lotto in esame.



1.4.4 Vincolo paesaggistico

Ai sensi del D. Lgs. 42/04, *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, due sono le categorie di beni che rientrano nella tutela paesaggistica:

i beni vincolati con provvedimento ministeriale o regionale di "dichiarazione di notevole interesse pubblico" ai sensi dell'art. 136;

i beni vincolati in forza di legge di cui all'art. 142 (previsione che deriva dalla L. 431/85), cioè quelli che insistono su fasce o aree geografiche prevalentemente di tipo fisico per le quali la legge stessa riconosce la necessità di una tutela.

In base all'art. 136 gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico:

- a) *le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali;*

- b) *le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;*
- c) *i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;*
- d) *le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.*

In base all'art. 142 le Aree tutelate per legge sono:

- a) *i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;*
- b) *i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;*
- c) *i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;*
- d) *le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;*
- e) *i ghiacciai e i circhi glaciali;*
- f) *i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;*
- g) *i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;*
- h) *le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;*
- i) *le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;*
- j) *i vulcani;*
- k) *le zone di interesse archeologico.*

L'inclusione nelle categorie di beni vincolati per legge a prescindere dalla effettiva loro rilevanza paesaggistica, già prevista dalla Legge Galasso (L. 431/1985), comporta che le eventuali trasformazioni territoriali relative al bene vincolato - o alle relative fasce di tutela - rientranti negli elenchi redatti ai sensi del citato Regio Decreto n. 1775/1933, siano subordinate all'applicazione della procedura di rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica, che autorizza la realizzazione degli interventi.

Il progetto in esame non rientra all'interno di nessuna area vincolata.

1.4.5 AREE AGRICOLE INTERESSATE DA PRODUZIONI AGROALIMENTARI DI QUALITÀ (PRODUZIONI BIOLOGICHE, DOP, IGP, DOC, DOCG, PRODUZIONI TRADIZIONALI), ART. 12, COMMA 7, D. LGS. N. 387/2003.

Il lotto ricade all'interno di Aree di produzioni di qualità, come segnalato dalla cartografia regionale e dal sito del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali: in particolare si segnalano Reno DOP e Colli d'Imola DOP.




Figura 2-1 – Zone di produzione dei vini DOC E DOCG in Emilia-Romagna



Reno DOP


Consorzio di tutela Vini del Reno DOP
Via Vittorio Veneto, 76 - 41013 - CASTELFRANCO EMILIA
consorziovinireno@registerpec.it

Scarica il disciplinare

Nella Denominazione di Origine Protetta "Reno" rientrano tre vini: Bianco e Montuni. Entrambi vengono prodotti anche nelle varianti Frizzante e Spumante.

Uvaggio

Il Reno bianco e le sue due varianti devono essere prodotti esclusivamente utilizzando uve provenienti da vigneti composti dai vitigni Albana e Trebbiano (minimo 40%), uniti ad altri a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione in Emilia Romagna. La tipologia Montuni, invece, richiede un 85% dell'omonimo vitigno, unito ad un 15% di altre uve a bacca analoga, identificate come sopra.



Area di produzione



Colli d'Imola DOP

Consorzio di tutela Vini di Romagna
Via Tebano, 45 - 48018 - FAENZA
entevini@pec.fastmail.it

Scarica il disciplinare


"Colli d'Imola" è una Denominazione di Origine Protetta che identifica vini bianchi, anche frizzante e superiore, e rossi, anche in novello e riserva. In alcuni casi, la denominazione è accompagnata da specifica del vitigno di produzione: Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Barbera, Trebbiano, Chardonnay.

Uvaggio

I vini Colli d'Imola, sia bianchi che rossi, sono prodotti a partire da uve provenienti da vigneti composti da uno o più vitigni a bacca di colore corrispondente, idonei alla coltivazione in Emilia Romagna. Per i vini Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Barbera, Trebbiano e Chardonnay, invece, è previsto che venga utilizzata una quota minima dell'85% di uve provenienti dal corrispondente vitigno, unite poi a quelle di altri vitigni idonei, sempre a bacca di colore analogo.



Area di produzione



L'area in progetto è classificata dalla pianificazione comunale, come un Ambito ad alta vocazione agricola; si evidenzia che ai sensi della DARL n.28/2010, sulle aree agricole non rientranti nella lettera A della stessa delibera, dove sono in essere coltivazioni certificate come agricole biologiche o a denominazione DOP, IGP, IGT, la superficie massima per l'installazione del fotovoltaico sia limitata (10% della superficie con dei massimali di potenza) e riservata alle aziende agricole.

Tuttavia, il terreno in oggetto non è interessato da coltivazioni certificate come agricole biologiche o a denominazione DOP, IGP, IGT, bensì viene condotto in modalità convenzionale.

Inoltre, si ricorda che l'area è idonea ai sensi dell'art. 20 comma 8 lett. c-ter del D. Lgs. 199/2021.

1.5 CONFORMITÀ DEL PROGETTO CON GLI STRUMENTI VIGENTI

1.5.1 Tabella sinottica delle conformità o disarmonie del progetto con gli strumenti di programmazione, pianificazione e con i vincoli di tutela

PIANO	Elementi di attenzione/criticità evidenziati	Conformità con il progetto
<i>Piano Energetico Ambientale Regionale (P.E.R.) dell'Emilia-Romagna</i>	<p><i>Primari Obiettivi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>• I Risparmio energetico ed uso efficiente dell'energia nei diversi settori</i> <i>• Produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili</i> <i>• Razionalizzazione energetica nel settore dei trasporti</i> <i>• Aspetti trasversali</i> 	Il progetto è conforme agli obiettivi dettati dal P.E.A.R.
<i>Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <i>• Il lotto di progetto non rientra in nessun tematismo individuato dal Piano.</i> 	Il progetto è conforme alla normativa del PTPR.
<i>Piano Territoriale Metropolitan di Bologna (PTM)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <i>• l'area di progetto rientra nel territorio rurale classificato dal Piano come "Ecosistema agricolo", così come il tracciato della nuova linea MT; quest'ultimo interessato dal tematismo "Rete ciclabile strategica e integrativa" e per un breve tratto ricade nell' "Ambito produttivo sovracomunale di pianura di Ponte Rizzoli";</i> <i>• il lotto in progetto è classificato come ambito agricolo; più precisamente rientra nelle "Aree agricole della Pianura Alluvionale", così come il tracciato della nuova linea MT in progetto;</i> <i>• il lotto in progetto e la nuova linea MT in progetto, ricadono, per alcune porzioni, nei seguenti tematismi: "Scenario P3 derivato dal Reticolo Secondario di Pianura (RSP)" "Scenario P2 derivato dal Reticolo Naturale Principale e del Reticolo Secondario di Pianura (RP+RSP)"; "Ambito di controllo degli apporti d'acqua di pianura" – in riferimento alla gestione delle acque meteoriche;</i> <i>• il lotto in esame ricade nelle aree di tipo "B-Depositi di margine appenninico-padano. Depositi prevalentemente grossolani (ghiaie, ghiaie sabbiose, sabbie ghiaiose) di conoidi e alluvionale, di</i> 	Il progetto è conforme alla normativa del PTM di Bologna.

	<p><i>spessore $H > 5m$, sepolti (profondità $> 3m$ d a p.c.) e depositi di interconoide";</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>tutta l'area del nuovo impianto fotovoltaico ricade nella "Fascia di connessione collina/pianura (diretrice Via Emilia)"; inoltre il tracciato della nuova linea MT in progetto insiste sulla nuova rete ciclabile prevista dal Piano: "Ciclabili di pianura - supporto alla connettività ecologica";</i> • <i>parte dell'area di progetto e un breve tratto della nuova linea MT in progetto, ricadono in "Aree di ricarica di tipo B" per quanto concerne le "Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura (PTCP Artt. 5.2 e 5.3), corrispondenti alle "Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei" del 1° comma dell'art. 28 del PTPR";</i> • <i>per quanto concerne l'Allegato B, si sottolinea che i lotti in progetto sono prossimi ad un elemento del "Sistema idrografico minore (art. 4.2), più precisamente alla Fossa Galli, mentre un tratto della Linea MT in progetto al Rio Centonara Ozzanese la quale attraversa anche il tracciato della linea MT in progetto. La linea MT in progetto è prossima per un tratto anche ad un altro elemento del reticolo idrografico minore, ovvero al Rio Centonara Ozzanese.</i> 	
<p><i>Piano Strutturale Comunale di Ozzano dell'Emilia (PSC)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>l'area di progetto è interessata dai seguenti tematismi: "Areale di potenziale espansione dell'ambito produttivo sovracomunale di Ozzano-Tolara"; "Rete di base di interesse regionale di progetto"; "Settori entro 600 m dalla fermata del SFM (mobilità ciclopeditonale)";</i> • <i>si sottolinea la vicinanza dei lotti in progetto con un "Principale nodo della rete di base";</i> • <i>la nuova linea MT in progetto ricade per alcuni tratti in aree individuate dal Piano come "Corridoio infrastrutturale ambientalizzato del passante autostradale nord", in "Settori entro 600 m dalla fermata del SFM (mobilità ciclopeditonale)" e nelle "Diretrici di sviluppo potenzialmente urbanizzabili per</i> 	<p>Il progetto è conforme alla normativa del PSC del Comune di Ozzano dell'Emilia.</p>

	<p><i>l'espansione dell'insediamento produttivo di rilievo sovracomunale "di sviluppo" di Ponte Rizzoli (Relazione Illustrativa punto 3.6.1)";</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>il tracciato della nuova linea MT in progetto, in particolare, via Guglielmo Marconi e via Tolara di Sotto, quest'ultima adiacente all'area di progetto, sono individuate dal piano come Strade storiche; via G. Marconi come "Strada storica secondaria (art. 2.16)", la seconda – via Tolara di Sotto – come "Strada storica principale (art. 2.16)";</i> • <i>la porzione a nord della linea MT in progetto ricade, per un breve tratto, nel "Perimetro del territorio urbanizzato";</i> • <i>sul confine ovest del lotto, è presente di un corso d'acqua e, risulta che il lotto ricade in "Aree soggette a controllo degli apporti d'acqua (art.2.19)", "Zone vulnerabili da nitrati (art.2.5-2.6)" e Aree di ricarica di tipo B (art. 2.5, 2.6)";</i> • <i>l'area di progetto ricade nei seguenti tematismi individuati dal Piano:</i> <i>"AVP – Ambito ad alta vocazione agricola (artt.5.8 e 5.9)" per la porzione a nord;</i> <i>"ASP_BN2.1 n. – Ambito di potenziale espansione dell'ambito produttivo sovracomunale di Ozzano-Tolara (art. 5.7)";</i> <i>"ANS_C2.2 n. – Ambiti di potenziale sviluppo urbano secondo i criteri della perequazione urbanistica per funzioni prevalentemente residenziali (art. 5.6);</i> <i>"Principali assi dello scenario di riferimento tangenziale di distribuzione urbana";</i> <i>"Corridoio di salvaguardia infrastrutturale";</i> • <i>il tracciato della nuova Linea MT di progetto ricade in parte nei seguenti tematismi individuati dal Piano:</i> <i>"AVP – Ambito ad alta vocazione agricola (artt.5.8 e 5.9)";</i> <i>"ASP_A - Ambito produttivo di sviluppo sovracomunale (art. 5.4)";</i> <i>"Siepe a latifoglie (art.3.3)";</i> <i>"Percorsi extra urbani da realizzare";</i> <i>"Percorsi extra urbani esistenti";</i> 	
--	---	--

	<p><i>"Perimetro del territorio urbanizzato";</i> <i>"Corridoio ecologico da realizzare nelle fasce di ambientazione delle infrastrutture".</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>la nuova linea MT in progetto interferisce con la "Ferrovia con servizio ferroviario metropolitano (SFM)";</i> 	
<p><i>Regolamento Urbanistico Edilizio di Ozzano dell'Emilia (RUE)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Dalle Norme del RUE al capo 1.6 risulta che la tipologia d'uso in cui rientra l'intervento di interesse è il "c6- Impianti per la produzione e commercializzazione di energia. Comprende gli impianti per i quali è richiesta l'autorizzazione unica";</i> • <i>il lotto è interessato dai seguenti tematismi:</i> <i>"AVP - Ambito ad alta vocazione produttiva agricola – art.4.6.1-4.6.2";</i> <i>"Ambiti potenziali per nuovi insediamenti prevalentemente residenziali e/o di servizio (art. 4.5.1)";</i> <i>"Ambiti potenziali per nuovi insediamenti specialistici (4.5.2)";</i> <i>"Fascia di rispetto ferroviario (art. 3.3.2)";</i> <i>"Fascia di rispetto stradale (art. 3.3.2)";</i> • <i>Il nuovo tracciato della Linea MT di progetto è interessata dai seguenti tematismi:</i> <i>"Perimetro del territorio urbanizzato";</i> <i>"ASP2 – Ambiti specializzati per attività turistico-ricreative e sportive private (capo 4.4);</i> <i>"Linea elettrica media tensione e relativa DPA (art. 3.4.2)";</i> <i>"Linea elettrica media tensione interrata o in cavo (art. 3.4.2)";</i> <i>"Linea elettrica di alta tensione e relativa DPA (art 3.4.2)".</i> <i>"Linea elettrica di alta tensione interrata DPA (art 3.4.2)".</i> • <i>l'area di progetto è individuata dai seguenti tematismi:</i> <i>"AVP-Ambito ad alta vocazione produttiva agricola – (art.4.6.1-4.6.2)";</i> <i>"Ambiti potenziali per nuovi insediamenti prevalentemente residenziali e/o di servizio (art. 4.5.1)";</i> <i>"Ambiti potenziali per nuovi insediamenti specialistici (4.5.2)";</i> 	<p>Il progetto è conforme alla normativa del RUE del Comune di Ozzano dell'Emilia.</p>

	<p>"Fascia di rispetto ferroviario (art. 3.3.2)";</p> <ul style="list-style-type: none"> • "Fascia di rispetto stradale – (art. 3.3.2)" • la nuova linea MT interrata di progetto, questa risulta ricadere nei seguenti tematismi: "Perimetro del territorio urbanizzato"; "Elettrodotti alta tensione - Distanze di Prima Approssimazione (DM 29 maggio 2008) – (art. 3.4)"; "ASP2 – Ambiti specializzati per attività ricettive, ricreative e sportive private (artt. 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3)"; "Fascia di riferimento della rete a media tensione (obbiettivo di qualità 0.2 microtesla) (art. 3.4.2)"; "Linea elettrica alta tensione (art.3.4.2)"; "Linea elettrica alta tensione interrata (art.3.4.2)"; "Linea elettrica media tensione (art.3.4.2)"; "Linea elettrica media tensione interrata o in cavo (art.3.4.2)"; "At - Attrezzature tecnologiche (capo 3.4)". 	
Piano Assetto Idrogeologico	<ul style="list-style-type: none"> • L'area non è interessata da problematiche relative al PAI; si sottolinea che una superficie di circa 12.000 mq del compendio ricade in area di pericolosità elevata; 	Progetto conforme
Piano Gestione Rischio Alluvioni	<ul style="list-style-type: none"> • L'area di progetto rientra nella classificazione "R2 – medio", con tempi di ritorno T_r = da 100 a 200 anni; • Il tracciato della nuova linea MT in progetto attraversa aree con classificazione "R3 – elevato", con tempi di ritorno T_r = da 10 a 50 anni; • per quanto concerne gli effetti di pericolosità del Reticolo idrografico principale di pianura (RP), l'area di progetto rientra nelle aree classificate "M-P2 – Alluvioni meno frequenti (T_r: 100-200 anni) – media probabilità" • per quanto concerne gli effetti di pericolosità del Reticolo secondario di pianura (RSP), la maggior parte dell'area di progetto ricade nelle aree classificate "M-P2 – Alluvioni meno frequenti (T_r: 100-200 anni) – media probabilità", mentre una porzione del lotto a 	Progetto conforme

	<i>nord-ovest, rientra nelle aree classificate dal Piano "H-P3 – Alluvioni frequenti (Tr: 20-50 anni) – elevata probabilità".</i>	
<i>Rete Europea Natura 2000</i>	<ul style="list-style-type: none"> <i>L'area di progetto è esterna a qualsiasi elemento di tutela definito dalla Rete Natura 2000;</i> 	Progetto conforme
<i>Vincolo idrogeologico</i>	<ul style="list-style-type: none"> <i>L'area di progetto non rientra nel vincolo;</i> 	Progetto conforme
<i>Vincolo paesaggistico</i>	<ul style="list-style-type: none"> <i>L'area di progetto non rientra in alcun vincolo paesaggistico</i> 	Progetto conforme